

CONFERENZA SVIZZERA DELLE IMPOSTE
COMMISSIONE INFORMAZIONE

Il sistema fiscale svizzero



Editore: Conferenza svizzera delle imposte
Commissione informazione

Autore: Amministrazione federale delle contribuzioni
3003 Berna

Illustrazioni: Barrigue
Losanna

Stampa: Rub Media AG
3001 Berna

Prezzo unitario: 1–10 esemplari 9 franchi
11–100 esemplari 7 franchi
da 101 esemplari 5 franchi

**Prezzo forfettario
per le scuole:** 5 franchi / pezzo

ISSN: 1664-8463

Premessa

Il presente opuscolo è destinato anzitutto all'educazione civica nelle scuole medie e professionali. Grazie a un linguaggio facilmente comprensibile e a una presentazione corredata di numerose illustrazioni, esso offre al lettore una panoramica del sistema fiscale svizzero nonché una breve descrizione delle imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai comuni. Esso è completato da una parte statistica che contiene segnatamente dati sull'onere fiscale gravante le persone fisiche e giuridiche nei diversi Cantoni e un elenco degli indirizzi delle diverse Amministrazioni delle contribuzioni.

L'opuscolo è edito dalla Commissione informazione della Conferenza svizzera delle imposte, di cui fanno parte tutte le Amministrazioni delle contribuzioni cantonali nonché l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questa Commissione si occupa tra l'altro delle relazioni pubbliche delle autorità fiscali. Lo scopo è di curare i rapporti di fiducia tra il fisco e i contribuenti. La Commissione fornisce quindi a questi ultimi e ad altre cerchie interessate – in particolare alle scuole – informazioni oggettive in materia tributaria, contribuendo in tal modo a una migliore comprensione da parte dell'opinione pubblica dei problemi di natura fiscale.

A complemento di questo opuscolo, vi raccomandiamo il sito www.imposte-easy.ch, creato su domanda della Commissione informazione. Con l'aiuto di semplici esempi, offre la possibilità di esercitarsi su questa tematica e di compilare una dichiarazione d'imposta. Inoltre contiene molte informazioni utili per i giovani contribuenti.

CONFERENZA SVIZZERA DELLE IMPOSTE
COMMISSIONE INFORMAZIONE

Il presidente:



Lino Ramelli

Bellinzona, maggio 2015

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA FISCALE SVIZZERO	5
1 Considerazioni generali	6
2 Chi riscuote le imposte in Svizzera?	10
3 Principi alla base della sovranità fiscale	13
4 L'ultima parola al popolo	17
5 Tassazione e riscossione delle imposte	18
6 L'onere fiscale in Svizzera	22
7 Evoluzione del sistema fiscale Svizzero	26
LE SINGOLE IMPOSTE	31
Le imposte della Confederazione	32
A) Imposte sul reddito e sull'utile nonché altre imposte dirette	32
1 Imposta federale diretta	32
2 Tassa federale sulle case da gioco	36
3 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	37
B) Imposizione del consumo	39
1 Imposta sul valore aggiunto	39
2 Imposta preventiva federale	43
3 Tasse di bollo federali	46
4 Imposte speciali sul consumo	49
C) Dazi e tributi doganali	55
1 Considerazioni generali	55
2 Dazi all'importazione	56
Le imposte cantonali e comunali	57
A) Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette	59
1 Imposta sul reddito delle persone fisiche	60
2 Imposta personale	62
3 Imposta sulla sostanza delle persone fisiche	62
4 Imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche	63
5 Imposta sulle successioni e donazioni	66
6 Imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili	68
7 Utili in capitale da sostanza mobiliare privata	69
8 Imposta sugli utili immobiliari	69
9 Imposta immobiliare	70
10 Tassa di mutazione	71
11 Tassa cantonale sulle case da gioco	72
12 Tassa professionale	72

B)	Imposte sul possesso e sulla spesa	73
1	Imposta di circolazione	73
2	Imposta sui cani.....	74
3	Imposta sugli spettacoli	75
4	Imposta di bollo cantonale e tasse d'iscrizione.....	75
5	Tassa su lotterie e manifestazioni analoghe.....	75
C)	Altri tributi.....	77
1	Tassa di soggiorno	77
2	Tassa per la promozione del turismo	77
3	Tassa di compensazione (esenzione) dal corpo pompieri.....	77
4	Diritti d'acqua	77
5	Imposta sulle pigioni.....	78
APPENDICE		79
I	Oneri fiscali a confronto	80
II	Sgravi fiscali per coniugi (panoramica).....	85
III	Materiale didattico in materia di imposte	88
IV	Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni.....	89

Abbreviazioni

AD	=	Assicurazione contro la disoccupazione
AFC	=	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	=	Amministrazione federale delle dogane
AI	=	Assicurazione per l'invalidità
AVS	=	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Cost.	=	Costituzione federale della Confederazione Svizzera
IFD	=	Imposta federale diretta
IPG	=	Indennità per perdita di guadagno
IVA	=	Imposta sul valore aggiunto
LAID	=	Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
LIFD	=	Legge federale sull'imposta federale diretta

Cantoni

AG	=	Argovia	NW	=	Nidvaldo
AI	=	Appenzello Interno	OW	=	Obvaldo
AR	=	Appenzello Esterno	SG	=	San Gallo
BE	=	Berna	SH	=	Sciaffusa
BL	=	Basilea Campagna	SO	=	Soletta
BS	=	Basilea Città	SZ	=	Svitto
FR	=	Friburgo	TG	=	Turgovia
GE	=	Ginevra	TI	=	Ticino
GL	=	Glarona	UR	=	Uri
GR	=	Grigioni	VD	=	Vaud
JU	=	Giura	VS	=	Vallese
LU	=	Lucerna	ZG	=	Zugo
NE	=	Neuchâtel	ZH	=	Zurigo



TUBS wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)



Caratteristiche del sistema fiscale svizzero

Caratteristiche del sistema fiscale svizzero

1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Per sistema fiscale la scienza finanziaria intende l'insieme delle imposte prelevate in un paese, anche se fra di loro non vi è necessariamente alcuna relazione.

Sistema fiscale	
Tradizionale o storico	Razionale o teorico

La dottrina distingue fra sistema fiscale **tradizionale** o **storico** e sistema fiscale **razionale** o **teorico**, a seconda che si sia sviluppato nel corso del tempo, più per caso che sulla base di una pianificazione, o che sia stato invece strutturato intenzionalmente sulla base di conoscenze scientifiche.

Secondo questa dottrina, il sistema fiscale svizzero ha un **carattere storico**. Esso riflette la **struttura federalista** della Confederazione.

Ciascuno dei 26 **Cantoni** ha così una propria legislazione tributaria che grava diversamente il reddito, la sostanza, le successioni, gli utili in capitale, gli utili immobiliari nonché altri oggetti fiscali.

I circa 2 350 **comuni** possono liberamente prelevare imposte comunali o decidere supplementi nell'ambito della tariffa cantonale di base rispettivamente dell'imposta cantonale dovuta.

Anche la **Confederazione** tassa il reddito, ma le sue entrate fiscali provengono essenzialmente da altre fonti, come l'imposta sul valore aggiunto (IVA), le tasse di bollo, i dazi e le imposte speciali sul consumo.



Come si è giunti a questo sistema fiscale?

Ai tempi della **Repubblica Elvetica** (1798–1803) la Svizzera conobbe il suo primo, e finora unico, sistema fiscale unitario che, in verità, esisteva in parte solo sulla carta e non era mai stato pienamente applicato.

Dopo la caduta della Repubblica Elvetica e il ritorno al federalismo, i Cantoni riacquisirono l'autonomia fiscale e svilupparono sistemi fiscali propri con accentuate diversità sia nella struttura degli stessi sistemi che nell'elaborazione delle varie imposte.

Svizzera prima del 1848: Federazione di stati
Fonti fiscali dei Cantoni:
- dazi fiscali, pedaggi e altri dazi
- imposte sulla sostanza

Alcuni Cantoni reintrodussero quindi le imposte indirette¹ in vigore prima della Rivoluzione francese, soprattutto le imposte sul consumo (dazi, pedaggi ecc.), mentre altri Cantoni mantennero le imposte del sistema della Repubblica Elvetica che più gli convenivano, come in particolare l'imposta sulla sostanza.

Alcuni Cantoni reintrodussero quindi le imposte indirette¹ in vigore prima della Rivoluzione francese, soprattutto le imposte sul consumo (dazi, pedaggi ecc.), mentre altri Cantoni mantennero le imposte del sistema della Repubblica Elvetica che più gli convenivano, come in particolare l'imposta sulla sostanza.

Con la **nascita dello Stato federativo nel 1848** questo ordinamento fiscale subì un profondo cambiamento. La sovranità in materia di diritti doganali passò completamente alla Confederazione e, per compensare queste perdite, i Cantoni furono costretti a procurarsi le loro entrate fiscali tassando la sostanza e il reddito, sicché nel corso del XIX secolo le imposte dirette – segnatamente le imposte sulla sostanza – acquisirono gradualmente una posizione di predominanza nei sistemi tributari cantonali, mentre le imposte indirette persero d'importanza. Tuttavia, sotto forma di dazi esse costituivano la spina dorsale delle finanze federali.

Questa ripartizione delle fonti fiscali rimase immutata fino al **1915**.

Già allora risultò evidente che l'imposta sulla sostanza era poco flessibile per soddisfare i crescenti fabbisogni finanziari dei Cantoni.

Anche il sistema fiscale della Confederazione aveva raggiunto i limiti delle sue capacità, per cui non poteva essere ulteriormente sollecitato.

A seguito della Prima guerra mondiale e delle sue ripercussioni finanziarie, la Confederazione e i Cantoni furono costretti a modificare profondamente la loro legislazione e il loro sistema fiscale. In passato i dazi erano sufficienti a coprire le spese della Confederazione, ma alla fine della guerra furono introdotte le tasse di bollo. Inoltre fu necessario abbandonare il principio politico sviluppatosi nel corso degli anni, secondo cui le imposte dirette spettavano ai Cantoni e quelle indirette alla Confederazione.

Gli elevati costi per la difesa obbligarono la Confederazione a prelevare anche imposte dirette che, ad eccezione del 1933, riscuoterà a titolo provvisorio sino alla fine del 2020.

Stato federativo svizzero 1848	
Fonti fiscali della Confederazione:	Fonti fiscali dei Cantoni:
- dazi	- sostanza
	- reddito

¹ Per la spiegazione dei termini «imposte dirette» e «imposte indirette» vedi pagina 11.

L'introduzione di ulteriori imposte federali fu sempre motivata con la situazione finanziaria della Confederazione. La seguente tabella mostra una panoramica sull'introduzione delle imposte federali.

Panoramica sull'introduzione e la durata delle imposte federali

Riscossa	Genere d'imposta
dal 1849	Dazi
dal 1878	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare (precedentemente Tassa d'esenzione dal servizio militare)
dal 1887	Imposizione delle bevande distillate
1915–1920	Imposta sui profitti di guerra
1916–1917	Imposta di guerra
dal 1918	Tasse di bollo federali
1921–1932	Nuova imposta di guerra straordinaria
dal 1933	Imposta sul tabacco
dal 1934	Imposta sulle bevande (Imposta sulla birra)
1934–1940	Tributo federale di crisi
1939–1946	Imposta sui profitti di guerra
1940–1942	Contributo unico per il sacrificio per la difesa nazionale
dal 1941	Imposta federale diretta (prima del 1983: imposta per la difesa nazionale)
dal 1941	Imposta sul valore aggiunto (prima del 1995: imposta sulla cifra d'affari)
1941–1945	Contributo degli emigranti alla difesa nazionale
1941–1954	Imposta compensativa
1942–1959	Imposta sul lusso
dal 1944	Imposta preventiva
1945–1947	Nuovo contributo per il sacrificio per la difesa nazionale
dal 1997	Imposizione degli oli minerali e imposizione degli autoveicoli (precedentemente dazi doganali)
dal 2000	Tassa sulle case da gioco

Grazie a queste entrate supplementari la **Confederazione** è riuscita a riportare a un livello sopportabile l'indebitamento risalente all'epoca dei due conflitti mondiali. A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale alla Confederazione sono stati però continuamente attribuiti nuovi compiti. Nel dopoguerra le sue uscite sono aumentate in misura tale che un ritorno al sistema fiscale in vigore prima del periodo bellico non è più immaginabile. Per questa ragione la Confederazione continua essenzialmente a riscuotere le imposte federali introdotte durante gli anni della guerra.

Dal 1941 al 1958 **l'imposta federale diretta** (IFD; precedentemente denominata imposta per la difesa nazionale) era composta da un'imposta sul reddito e da un'imposta complementare sulla sostanza.

Nel 1959 l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche e, nel 1998, l'imposta sul capitale delle persone giuridiche sono state abolite per cui da allora l'IFD grava esclusivamente il reddito delle persone fisiche rispettivamente l'utile delle persone giuridiche.

A differenza della Confederazione, che introdusse una serie di nuove imposte, la maggior parte dei **Cantoni** si accontentò delle imposte esistenti. Inizialmente l'imposta sulla sostanza rappresentava l'imposta più importante prelevata dai Cantoni, mentre il reddito da attività lucrativa era tassato solo a titolo integrativo. In un secondo tempo, i Cantoni sono però passati da questo sistema tradizionale a un'imposta generale sul reddito con un'imposta complementare sulla sostanza.

BS è stato il primo Cantone ad attuare questo passaggio, nel XIX secolo, che comportava una riduzione dell'imposta sulla sostanza e un aumento di quella sul reddito. Dopo di esso, sino al 1945 altri dieci Cantoni seguirono il suo esempio. L'ultimo Cantone ad adeguare il proprio sistema fiscale è stato GL nel 1970.

Al riguardo bisogna menzionare anche il Cantone di SZ che solo nel 1936 introdusse un'imposta sui redditi da attività lucrativa. Fino ad allora esso tassava unicamente la sostanza.

Agli inizi le imposte erano prelevate proporzionalmente. Con il tempo si affermò l'imposizione progressiva e, con riguardo ai contribuenti con reddito modesto o alle famiglie, sono state introdotte deduzioni sociali.



2 CHI RISCUOTE LE IMPOSTE IN SVIZZERA?

Come già detto, in Svizzera prelevano imposte la Confederazione, i Cantoni e persino i comuni.

Il diritto di questi enti pubblici di riscuotere imposte è tuttavia limitato dalla Costituzione federale (Cost.). L'obiettivo è di ripartire la sovranità fiscale in modo che, da un lato, i tre enti non si ostacolino a vicenda e che, dall'altro, i contribuenti non vengano gravati oltremisura. Pertanto la Cost. accorda il diritto di prelevare determinate imposte alla Confederazione mentre per altre lo nega ai Cantoni.

Questo sistema è dovuto alla struttura federalista della Confederazione Svizzera i cui principi sono definiti come segue nell'art.3 Cost.:

«I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione».



Sul piano fiscale questa ripartizione delle competenze significa che:

- la **Confederazione** può riscuotere soltanto le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Cost.;
- i **Cantoni** per contro sono in linea di principio liberi di scegliere le loro imposte, a meno che la Cost. non vieti loro espressamente di prelevare determinate imposte o le riserve alla Confederazione.

Il fatto che la Cost. attribuisca alla Confederazione la competenza di prelevare un'imposta non esclude ancora il diritto dei Cantoni di riscuotere un'imposta dello stesso genere. A tal fine occorrerebbe un divieto esplicito. Questo non esiste in materia di imposte dirette, sebbene la Cost. autorizzi la Confederazione a prelevare delle simili imposte. Per questa ragione sia la Confederazione che i Cantoni prelevano imposte dirette, per cui in questo campo sono in concorrenza.

Mentre Confederazione e Cantoni, quali Stati sovrani, possiedono una sovranità originaria in materia fiscale, i **comuni** possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal proprio Cantone. In contrapposizione alla sovranità originaria si parla quindi di sovranità derivata o delegata, la quale è pur sempre una vera e propria sovranità fiscale e, oltre a quella della Confederazione e dei Cantoni, si integra quale terzo elemento essenziale nel quadro del sistema fiscale svizzero.

Nella struttura federalista della Svizzera, i comuni hanno una grande importanza. Oltre che ai compiti locali (ad es. smaltimento dei rifiuti), essi devono svolgere incombenze che altrove sono di competenza di un livello superiore, come la gestione della scuola elementare e l'assistenza sociale. Sono i comuni che sopportano essenzialmente le spese che ne derivano. Per questa ragione è necessario che essi possano fruire delle fonti finanziarie esistenti. L'indipendenza fiscale dei comuni va quindi di pari passo con la loro autonomia funzionale.

Le imposte prelevate in Svizzera vengono suddivise in **imposte dirette** (ad es. imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche rispettivamente imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche), e **imposte indirette** (imposte sul consumo, sul possesso o sulla spesa). Esistono diverse possibilità per differenziare le imposte dirette e quelle indirette. Generalmente per le imposte dirette, la base di calcolo (ad es. reddito) è imposta direttamente. Così facendo per questo tipo di imposta la base di calcolo dell'imposta stessa è identico all'oggetto dell'imposizione. Ad es. il fatto di avere un reddito fa scattare l'assoggettamento all'imposta sul reddito. Per le imposte indirette l'oggetto dell'imposizione e la base di calcolo sono, al contrario, differenti. La Confederazione, i Cantoni e i comuni prelevano imposte che rientrano in entrambe queste categorie.

Nel 2012 le **entrate fiscali incassate dagli enti pubblici secondo il modello SF²** ammontavano a circa 126 miliardi di franchi, che si compongono come segue:


- **Confederazione:** 58,809 miliardi di franchi
- **Cantoni:** 41,673 miliardi di franchi
- **comuni:** 25,500 miliardi di franchi

² *Il consolidamento e la comparabilità nazionale sono assicurati dai modelli SF (statistica finanziaria). Questo modello si basa essenzialmente su quello contabile armonizzato per i cantoni e i comuni MPCA2.*

Per la **Confederazione** la maggiore fonte di reddito è rappresentata dalle imposte sul consumo (imposte indirette), all'interno delle quali la più importante dal punto di vista del gettito è l'IVA.

Le imposte dirette rappresentano un po' più d'un terzo delle entrate fiscali della Confederazione e il gettito più consistente è dato dall'IFD.

Imposte e dazi più importanti



¹ prima del 1995: Imposta sulla cifra d'affari

La situazione si presenta diversamente nei **Cantoni** e nei **comuni**, ove le principali fonti fiscali sono le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché le imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche. Nel 2012 queste imposte hanno rappresentato l'88,4 per cento delle loro entrate fiscali.

3 PRINCIPI ALLA BASE DELLA SOVRANITÀ FISCALE

Per sovranità fiscale si intende la possibilità legale ed effettiva di un ente di riscuotere imposte. In Svizzera la sovranità fiscale è suddivisa tra Confederazione, Cantoni e comuni.

Per quanto riguarda la sovranità fiscale il diritto fiscale in Svizzera deve rispettare i seguenti principi ancorati nella Cost.:

- principio dell'uguaglianza giuridica;
- principio della libertà economica;
- principio della garanzia della proprietà;
- principio della libertà di credo e di coscienza;
- divieto della doppia imposizione intercantonale;
- divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate.

a) Principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.)

I Cantoni devono rispettare il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica davanti alla legge anche nella loro legislazione tributaria come pure in occasione della riscossione delle imposte e nella giurisprudenza fiscale. È data violazione del principio d'uguaglianza giuridica allorquando si contravviene al divieto di operare disparità di trattamento oggettivamente non motivate all'atto di legiferare e di applicare la legge.

Se questo principio è violato da una decisione cantonale di ultima istanza, il contribuente può difendersi presentando ricorso in materia di diritto pubblico presso il **Tribunale federale** a Losanna.



Nel diritto fiscale il principio dell'uguaglianza giuridica viene concretizzato tra l'altro con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica dei contribuenti.

b) Principio della libertà economica (art. 27 e 94–107 Cost.)

Le prescrizioni e le misure di diritto fiscale non devono pregiudicare la libertà economica. Allora, il legislatore cantonale non può ostacolare la concorrenza economica introducendo speciali imposte sul commercio che diminuirebbero la competitività di alcuni settori commerciali.

Anche in questo caso, il contribuente può interporre ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale per violazione della libertà economica.



c) Principio della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.)

È data violazione di questo principio quando l'onere fiscale assume carattere di confisca, vale a dire di espropriazione. La convinzione secondo cui la garanzia della proprietà costituisca un limite all'imposizione è oggi riconosciuta da dottrina e giurisprudenza.

d) Principio della libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.)

Un'altra restrizione dell'imposizione risulta dalla libertà di credo e di coscienza. Da questa norma costituzionale si può quindi dedurre che non possono essere riscosse imposte di culto presso persone che non fanno parte della comunità religiosa in questione.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale solo le persone fisiche e non le persone giuridiche possono appellarsi a questa disposizione costituzionale.

e) **Divieto della doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.)**

Secondo questo divieto una stessa persona non può essere tassata da più Cantoni su uno stesso oggetto fiscale (ad es. lo stipendio) e per uno stesso periodo di tempo.

La Cost. autorizza la Confederazione a prendere le misure necessarie per evitare la doppia imposizione, ma fino ad oggi non è ancora stata elaborata nessuna legge federale. Il Tribunale federale ha sviluppato un'abbondante giurisprudenza che supplisce alla legge.

Il divieto della doppia imposizione ha effetto solo in casi di pretese concorrenti di due o più Cantoni ma non nelle relazioni tra Confederazione e Cantoni.



Osservazione:

La doppia imposizione si presenta anche tra Stati sovrani (relazioni internazionali). A livello internazionale pertinenti accordi tra Stati (cosiddette Convenzioni di doppia imposizione, CDI) disciplinano come evitare la doppia imposizione. La Svizzera ha firmato complessivamente 50 CDI secondo lo standard internazionale, di cui 41 sono in vigore.

f) Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate (art. 129 cpv. 3 Cost.)

A causa della palese concorrenza fiscale, per i Cantoni esiste la tentazione di attirare ricchi contribuenti (segnatamente gli stranieri) concedendo loro eventuali agevolazioni fiscali oggettivamente ingiustificate. La Cost. accorda alla Confederazione il diritto di opporsi agli abusi di questo genere per via legislativa.

Finora la Confederazione non ha comunque mai dovuto ricorrere a questa competenza dato che in un accordo reciproco i Cantoni si sono per così dire volontariamente impegnati a non concedere privilegi fiscali (Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali).



4 L'ULTIMA PAROLA AL POPOLO

Oltre alla particolarità secondo cui in Svizzera le imposte sono prelevate da Confederazione, Cantoni e comuni, il sistema fiscale svizzero si caratterizza anche per il fatto che il cittadino stesso decide quali imposte devono essere riscosse. Infatti, lo Stato può imporre al cittadino solo gli obblighi – comprese le imposte – previsti dalla Costituzione e dalla legge. Ogni modifica costituzionale deve essere sottoposta a votazione popolare (**referendum obbligatorio**). Solo certi cantoni conoscono il referendum obbligatorio anche per la revisione delle leggi. Negli altri si applica di regola il **referendum facoltativo**, (talvolta, a dipendenza del cambiamento legislativo, si adotta il referendum obbligatorio o facoltativo).

Nella maggior parte dei casi il popolo deve pronunciarsi al momento della determinazione delle **aliquote**, delle **tariffe** e dei **coefficienti d'imposta**.³

Per l'**IFD** le aliquote massime delle tariffe sono ancorate nella Cost. Il loro aumento può avvenire solo se è approvato dal Popolo e dai Cantoni (maggioranza del popolo e dei Cantoni). La tariffa può per contro essere modificata da una legge federale che sottostà a referendum facoltativo.

A livello di **Cantone** e di **comune**, la modifica della **tariffa** implica una revisione della legge tributaria.

I **coefficienti d'imposta** sono invece determinati dal parlamento cantonale rispettivamente dal parlamento comunale oppure dall'assemblea comunale o dai Municipi. Queste decisioni soggiacciono sovente al referendum facoltativo od obbligatorio.



³ Per la spiegazione dei termini «aliquota d'imposta», «tariffa d'imposta» e «coefficiente d'imposta» vedi pagina 22.

5 TASSAZIONE E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

La tassazione e la riscossione delle imposte sono spiegate sull'esempio delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche.

La tassazione

In Svizzera la tassazione del reddito e della sostanza avviene sulla base di una **dichiarazione d'imposta** spedita a ogni contribuente che la deve compilare in modo veritiero e completo (auto-accertamento). Di regola questa dichiarazione deve essere rispedita all'autorità competente entro 30 giorni. Se quest'ultimo termine non viene rispettato, il contribuente viene diffidato a provvedervi entro un nuovo termine. Se neppure questo nuovo termine viene osservato, il contribuente è tassato d'ufficio.



Dopo la consegna della dichiarazione d'imposta debitamente compilata e firmata nonché corredata dei documenti richiesti, l'autorità di tassazione determinerà i fattori imponibili e fisserà l'ammontare dell'imposta.

Se la dichiarazione contiene informazioni manifestamente errate, queste vengono rettifiche d'ufficio. Successivamente, quando i fattori imponibili saranno stati determinati, l'ammontare dell'imposta sarà fissato sulla base della **tariffa d'imposta**.

L'esito di questa operazione viene poi comunicato al contribuente.

Se la dichiarazione d'imposta e gli allegati non permettono di determinare i fattori imponibili, l'autorità di tassazione procederà agli accertamenti necessari mediante audizione, richiesta di mezzi di prova, ispezione dei libri contabili, sopralluoghi ecc.

Se anche da questi accertamenti non scaturisse alcun risultato – o quest'ultimo fosse insufficiente ai fini della tassazione – l'autorità di tassazione fisserà il reddito e la sostanza sulla base del suo potere d'apprezzamento.

La tassazione è intimata al contribuente sotto forma di notifica, per scritto. Essa deve indicare i fattori imponibili e l'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno in questione. Inoltre deve indicare i rimedi giuridici ai fini del reclamo e i termini da osservare nonché l'autorità alla quale dovrà essere inoltrato il gravame.

Se la tassazione regolarmente intimata non è stata contestata tempestivamente mediante reclamo, essa cresce in giudicato. Le tassazioni passate in giudicato possono essere modificate a sfavore del contribuente qualora in prosieguo di tempo si constatasse che sono insufficienti o lacunose, ad esempio a causa di sottrazione d'imposta o di frode fiscale. Esse possono venir modificate a favore del contribuente se sono dati i motivi della revisione (ad es. nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi).

La riscossione delle imposte

La riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle **persone fisiche** è effettuata di regola dallo stesso Servizio che ha eseguito la tassazione.

L'**IFD** è prelevata di regola dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni. Per quanto concerne le **imposte cantonali e comunali**, la procedura di riscossione varia da Cantone a Cantone. In alcuni casi entrambe sono prelevate da un Servizio centrale del Cantone o del comune di domicilio. Talvolta l'imposta cantonale è però riscossa dal Cantone e quella comunale dai comuni.

Riscossione dell'imposta federale diretta	
Da parte del cantone	Da parte del comune di domicilio
Tutti i Cantoni salvo LU e SG	Cantoni LU e SG

Riscossione delle imposte cantonali e comunali			
Da parte di una autorità centrale	Da parte dei comuni	Imposte cantonali da parte del Cantone, imposte comunali da parte del comune	Altri sistemi ⁴
OW, NW, GL, ZG, AR, AI, GE, JU	ZH, LU, UR, SZ, TG	FR ¹ , SO, BL ² , BS ³ , GR, TI, VS	BE, SH, SG, AG, VD, NE

¹ FR: I comuni e le parrocchie possono delegare la riscossione delle imposte anche al Cantone.

² BL: Per circa 35 comuni la riscossione delle imposte comunali è effettuata dal Cantone.

³ BS: La città di Basilea non riscuote nessuna imposta comunale, poiché il diritto di prelevare imposte spetta unicamente al Cantone. Per contro i comuni di Bettingen e Riehen prelevano imposte comunali sotto forma di complemento alle imposte cantonali sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari.

⁴ BE: Cinque Servizi d'incasso cantonali decentralizzati riscuotono le imposte cantonali e comunali (compresa l'imposta di culto). Nelle città di Berna, Bienna e Thun la riscossione delle imposte cantonali e comunali (compresa l'imposta di culto) è effettuata dall'Amministrazione comunale. La coordinazione tecnica dei Servizi d'incasso cantonali è garantita dalla Divisione centrale «Riscossione».

SH e AG: L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni riscuote le imposte delle persone giuridiche (come anche l'imposta alla fonte).

Le imposte delle persone fisiche sono riscosse dai comuni. Nel Cantone SH alcuni comuni hanno delegato la riscossione delle imposte al Cantone.

SG: L'imposta sul reddito e la sostanza delle persone fisiche è riscossa globalmente, ciò significa che per il Cantone e i comuni, è centralizzata presso le amministrazioni fiscali dei comuni politici. La riscossione delle imposte sulle persone giuridiche è centralizzata al Cantone.

VD: Finora più di 9/10 dei comuni (oltre il 95 % dei contribuenti) hanno delegato la riscossione delle imposte al Cantone. Questa tendenza è in costante aumento.

Le imposte devono essere pagate entro determinate **scadenze**. Nel caso dell'IFD, questo termine è fissato generalmente al 1° marzo dell'anno successivo a quello fiscale.

Nella maggior parte dei Cantoni il pagamento delle imposte cantonali e comunali avviene per acconti provvisori più un conguaglio a saldo, non appena la notifica della tassazione è definitiva, che corrisponde alla differenza tra l'importo già pagato e l'importo definitivo dovuto, che può essere in favore del contribuente, e quindi verrà restituita, oppure ancora da pagare.

Osservazione generale:

Le indicazioni del seguente grafico e le corrispondenti note si riferiscono unicamente al numero di **acconti provvisori**.

Riscossione delle imposte				
Versamento unico	In due rate	In tre rate	In tre, quattro o cinque rate	In nove, dieci o dodice rate
IFD, LU, UR, SZ ¹ , OW, ZG ² , BS, BL ³ , AG	NW, GR ⁴	ZH ⁵ , BE, GL, SH, AR ⁵ , AI ⁵ , SG ⁵ , TG ⁵ , TI	SO ⁶ , VS ⁷	FR ⁸ , JU ⁸ , NE ⁹ , GE ⁹ , VD ¹⁰

Parecchi Cantoni prevedono pure la possibilità di pagamenti anticipati per le imposte cantonali e comunali. In alcuni Cantoni, il contribuente che, appena ricevuto il conteggio provvisorio, paga anticipatamente tutta l'imposta dovuta o la paga prima di una determinata scadenza beneficia di uno sconto.

- ¹ SZ: possibilità di pagamento in 3 rate.
- ² ZG: Conteggio provvisorio a metà anno con possibilità di pagamento in 1 o più rate fino a fine dicembre.
- ³ BL: Conteggio provvisorio a gennaio con possibilità di pagamento rateale nei mesi successivi fino a fine settembre.
- ⁴ GR: I comuni possono adottare regolamentazioni derogative.
- ⁵ ZH, AR, AI, SG e TG: Generalmente in 3 rate, ma – su richiesta – possibile anche in 7 rate (ZH), in 1 o 11 rate tra febbraio e dicembre (AI), in 12 rate al massimo (TG) come pure in 1, 9 o 11 rate (AR e SG).
- ⁶ SO: – Cantone: conteggio provvisorio delle imposte a febbraio; pagabile in 1 o 3 rate entro la fine di luglio.
– Comuni: di regola da 2 a 4 rate con scadenze fisse.
- ⁷ VS: Di principio in 5 rate.
- ⁸ FR e JU: Di principio in 9 rate (FR: su richiesta anche in 1 rata, mentre per l'IFD possibilità di pagamento in 6 rate).
- ⁹ NE e GE: Di principio in 10 rate (GE concede anche la possibilità di pagare l'IFD in 10 rate; da maggio a febbraio).
- ¹⁰ VD: Di principio in 12 rate mensili (possibilità di integrare l'IFD).

6 L'ONERE FISCALE IN SVIZZERA⁴

Nel confronto internazionale la Svizzera risulta tra i paesi con l'onere fiscale meno elevato. Tuttavia, entro i suoi confini esistono notevoli differenze di onere fiscale non solo tra i vari Cantoni, bensì anche tra i comuni di uno stesso Cantone. Queste differenze riguardano soprattutto le imposte sul reddito e sulla sostanza e meno quelle sul consumo, dato che queste ultime sono prelevate essenzialmente dalla Confederazione e non dipendono dalle differenze regionali del carico fiscale.

Cause dei differenti oneri fiscali in Svizzera

La ragione principale risiede nel fatto che i 26 Cantoni possiedono una propria legislazione tributaria. L'ammontare delle deduzioni e delle tariffe d'imposta varia pertanto da Cantone a Cantone e di conseguenza anche l'onere fiscale.

Nella maggior parte dei Cantoni le tariffe previste dalle legislazioni tributarie cantonali sono aliquote semplici (aliquota di base e aliquota unitaria). Il coefficiente d'imposta è un moltiplicatore, espresso in unità o in percentuale, delle aliquote semplici stabilite dalla legge. I coefficienti sono adeguati di norma ogni anno alle esigenze finanziarie degli enti pubblici (Cantoni, comuni, Parrocchie).⁵

Ad esempio, un contribuente non coniugato, domiciliato a Zurigo, ha un reddito lordo del lavoro di 50 000 franchi. Sulla base della tariffa stabilita dalla legge, l'imposta semplice sul reddito ammonta a 1 405 franchi.

Da questa imposta semplice il Cantone preleva il 100 per cento, il Comune di Zurigo il 119 per cento (imposta comunale) e la Parrocchia il 10 per cento (imposta di culto).

Imposta semplice secondo tariffa		1 405.00 fr.
Coefficiente d'imposta (moltiplicatore)		
• Cantone di Zurigo:	100 %	1 405.00 fr.
• Comune di Zurigo:	119 %	1 671.95 fr.
• Parrocchia (cattolica romana):	10 %	140.50 fr.
• Imposta personale		24.00 fr.
<hr/>		
Totale imposta sul reddito		3 241.45 fr.
Onere fiscale in percentuale		6,48

⁴ Per i dettagli, si vedano le pagine 80 segg.

⁵ Per quanto riguarda l'IFD e l'imposta diretta di alcuni Cantoni è possibile conoscere l'ammontare dell'imposta dovuta direttamente dalla tariffa. Non è quindi necessario fissare un coefficiente d'imposta.

Le differenze tra gli oneri fiscali dei Cantoni e dei comuni sono la conseguenza dell'ampia autonomia finanziaria di cui godono gli enti pubblici. Per eliminarle, bisognerebbe privare i Cantoni e i comuni della **sovranità fiscale**, riservandola unicamente alla Confederazione. Una sovranità unilaterale comporterebbe però anche ripercussioni negative. L'autonomia cantonale subirebbe indubbiamente un grave contraccolpo.


Per evitare che le differenze relative all'onere fiscale tra collettività giurisdizionali ricche e povere assumano dimensioni eccessive, la Svizzera ricorre da una parte alla perequazione finanziaria tra confederazione e Cantoni e dall'altra a 26 sistemi di perequazione cantonali. In questo modo, i Cantoni e i comuni finanziariamente deboli beneficiano di versamenti compensativi che permettono loro di mantenere basso l'onere fiscale o di ridurlo.

La perequazione finanziaria nazionale

Il federalismo è uno dei fondamenti su cui poggia la Cost. Grazie ad esso i Cantoni e i comuni godono di una spiccata autonomia fiscale e finanziaria e dispongono di un ampio spettro di competenze. Tuttavia tale autonomia può comportare altresì una marcata disparità nella capacità finanziaria dei Cantoni. All'inizio del 2008, nel quadro della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), è entrata in vigore una nuova perequazione finanziaria e compensazione degli oneri della Confederazione completamente riveduta. Essa ha lo scopo di rinforzare l'autonomia finanziaria dei Cantoni e ridurre le disparità. Questa mette a disposizione i necessari meccanismi di compensazione, creando in tal modo le premesse finanziarie indispensabili al mantenimento della struttura federativa della Svizzera (cfr. riveduto art. 135 Cost.).

Il sistema di perequazione nazionale prevede tutt'oggi unicamente mezzi liberamente disponibili. Esso si distingue tra perequazione delle risorse (ridistribuzione delle risorse finanziarie) e compensazione degli oneri (contributo per oneri speciali). Oltre a ciò esiste una compensazione dei casi di rigore limitata nel tempo.

Determinante per la perequazione delle risorse è il nuovo indice delle risorse, che riflette il potenziale di risorse dei Cantoni, ovvero il valore aggiunto fiscalmente conseguibile. La perequazione delle risorse è finanziata congiuntamente da Confederazione (perequazione verticale delle risorse) e Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse). I pagamenti compensatori della perequazione delle risorse ai cantoni con un debole potenziale di risorse sono calcolati in modo da favorire in particolare i cantoni più deboli. Lo scopo è che tutti i cantoni dispongano, dopo la perequazione, di mezzi finanziari pro capite pari ad almeno 85 % sulla media svizzera. Il grafico seguente illustra l'effetto compensatorio della perequazione delle risorse nel 2015.




Fonte : Amministrazione federale delle finanze (AFF)

La compensazione degli oneri opera con due fondi di compensazione, ossia con la perequazione dell'aggravio geotopografico e la perequazione dell'aggravio sociodemografico, entrambi finanziati dalla Confederazione. La perequazione dell'aggravio geotopografico indennizza i cantoni periferici dagli oneri che derivano dalla bassa densità demografica, mentre la perequazione dell'aggravio sociodemografico è indirizzata essenzialmente ai cantoni urbani. Essa costituisce per quest'ultimi un indennizzo degli oneri particolari, imputabili alla struttura della loro popolazione o alla loro funzione di centri urbani.

Il sistema di perequazione è rappresentato schematicamente nell'illustrazione seguente. Gli importi perequativi che vi sono indicati riguardano l'anno 2015. Il Parlamento decide ogni quattro anni della dotazione di strumenti di perequazione sulla base di un rapporto sulla valutazione dell'efficacia del sistema di perequazione.

Versamenti in milioni di franchi




Fonte: Amministrazione federale delle finanze (AFF)

7 EVOLUZIONE DEL SISTEMA FISCALE SVIZZERO

a) Evoluzione dei bilanci degli enti pubblici

Il seguente grafico evidenzia come contestualmente alla recessione, iniziata nel 1991, è aumentato in misura estremamente forte soprattutto il deficit della Confederazione. Tuttavia il peggioramento può essere ricondotto soltanto parzialmente alla congiuntura, poiché la maggior parte del deficit era di natura strutturale. Dopo un picco positivo nel 2000, la situazione è di nuovo nettamente peggiorata, in particolare a causa della diminuzione delle entrate a seguito dello scoppio della bolla tecnologica. Con l'introduzione del freno all'indebitamento nel 2003 il deficit strutturale della Confederazione è stato eliminato mediante due programmi di sgravio nel 2003 e 2004. Per Confederazione, Cantoni e comuni l'esercizio 2008 si è rivelato estremamente positivo. Nonostante la crisi finanziaria, i tre livelli statali hanno potuto presentare eccedenze nei loro conti. Con oltre 6,8 miliardi di franchi, la Confederazione ha conseguito un saldo ordinario rilevante. A causa di uscite straordinarie (acquisto del prestito di UBS obbligatoriamente convertibile, uscite in relazione al passaggio alla NPC) l'eccedenza complessiva di 54 milioni di franchi risulta tuttavia esigua. L'avanzo d'esercizio di 9,4 miliardi di franchi registrato nell'anno di recessione 2009 ha potuto realizzarsi grazie alla vendita del prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni. Al netto dei ricavi straordinari legati a tale vendita, i conti Confederazione hanno comunque chiuso con una solida eccedenza di 2,6 miliardi di franchi. Anche i Cantoni, nonostante l'anno di crisi 2009, hanno registrato avanzi di esercizio per un ammontare complessivo di 2,2 miliardi di franchi. Al contrario, i comuni hanno consumato con un deficit di 516 milioni di franchi. Anche per l'esercizio 2013 le finanze della

Risultato d'esercizio della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni




Fonte: Amministrazione federale delle finanze (AFF), Statistica finanziaria

Confederazione possono essere qualificate come sane, i conti finanziari hanno chiuso con una eccedenza ordinaria di 1,2 miliardi. Se vengono inclusi i ricavi straordinari derivanti dalla vendita di azioni della Swisscom SA si ottiene un'eccedenza totale di 2,5 miliardi. La situazione dei Cantoni e dei comuni è, al contrario, meno favorevole. Come per l'anno precedente, il risultato ordinario dei Cantoni è negativo ed è atteso un deficit anche per i comuni. Nel 2013 inoltre i conti dei Cantoni e dei comuni sono caratterizzati da forti contributi destinati al risanamento delle casse pensioni pubbliche.

I debiti sono il risultato di deficit accumulati. La taglia del debito pubblico dipende largamente dal livello del prodotto interno lordo. La tabella seguente presenta il debito pubblico degli enti pubblici in Svizzera in percentuale del prodotto interno lordo (PIL) secondo la definizione di Maastricht. La tabella permette di constatare l'assenza di un finanziamento sostenibile del budget federale nel corso degli anni 90. A differenza dei cantoni e dei comuni, i quali sono riusciti in questo periodo a contenere l'onere debitorio rapportato al PIL, il debito pubblico federale è passato dall'10,6 % del PIL nel 1990 al 25,6 % nel 1998, fino a raggiungere il 26,1 % nel 2003. In seguito allo scoppio della bolla tecnologica. A partire da tale data, grazie all'introduzione del meccanismo del freno all'indebitamento, il rapporto tra debito e PIL ha iniziato lentamente a diminuire, fino a raggiungere la soglia del 17,6 % nel 2013. La tabella permette inoltre di apprezzare le qualità del federalismo fiscale, mostrando chiaramente che la situazione dei debiti pubblici è meglio controllata allorché la prossimità tra istituzioni e cittadini aumenta.

Debito lordo dei conti pubblici (definizione di Maastricht)



Il rapporto d'indebitamento lordo 2013 dei comuni è stimato.

Fonte: Amministrazione federale delle finanze (AFF), Statistica finanziaria

b) Principi d'imposizione nell'ordinamento finanziario della Confederazione

I principi impositivi fanno parte del cosiddetto ordinamento finanziario della Confederazione, il quale è retto dagli art. 126 a 135 Cost. L'ordinamento finanziario fissa i principi per le finanze federali in tre pilastri : la gestione finanziaria (freno all'indebitamento), i principi dell'imposizione e la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.

Oltre ai principi generali alla base dell'imposizione, l'ordinamento finanziario elenca anche le imposte di cui la Confederazione è abilitata a riscuotere, ossia l'IFD, l'IVA, le imposte speciali di consumo (tra le altre, le imposte sul tabacco, sulle bevande distillate, sulle automobili e gli oli minerali), la tassa di bollo, l'imposta preventiva nonché i dazi doganali. Il gettito di queste imposte rappresenta circa il 95 % delle entrate fiscali totali della Confederazione. Gli altri introiti fiscali della Confederazione provengono da tasse il cui prelievo è retto da considerazioni di natura politica. Alcune di esse sono regolate dalla Cost. (tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, tassa sul traffico pesante) altre dalla legge (per es: tassa sul CO₂, imposta sulle case da gioco).

Le aliquote massime delle principali fonti di entrata – l'IFD e l'IVA – sono fissate dalla Costituzione. Ogni eventuale rincaro del prelievo fiscale massimo necessita dunque dell'avvallo del popolo e dei cantoni (referendum obbligatorio), ciò che limita chiaramente il ricorso all'aumento delle imposte per ridurre i deficit pubblici. Questa logica restrittiva è estesa anche alle spese mediante il freno all'indebitamento, il quale definisce in maniera vincolante il rapporto tra le spese e le entrate.

La facoltà della Confederazione di riscuotere l'IFD e l'IVA è temporanea. Durante l'ultima revisione dell'ordinamento finanziario della Confederazione entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (art. 196 cap. 13 e 14 Cost.), essa è stata prolungata fino al 2020. La limitazione nel tempo obbliga la Confederazione a riesaminare periodicamente la struttura delle proprie entrate fiscali e a sottomettere al popolo e ai cantoni i principi del proprio ordinamento finanziario.

c) Obiettivi e principi delle linee direttive delle finanze federali

Le linee direttive delle finanze federali emanate dal Consiglio federale nel 1999 presentano gli obiettivi, i principi e gli strumenti della politica finanziaria della Confederazione. Le linee direttive servono al Consiglio federale come strumento di gestione. Esse fungono da guida per le decisioni di politica finanziaria dell'Esecutivo e dell'Amministrazione, senza tuttavia ipotecare la definizione di concreti obiettivi politici della Confederazione.

La politica finanziaria provvede alla stabilità e promuove la crescita economica. In questo modo essa promuove l'occupazione, il benessere e la coesione sociale. Le linee direttive concretizzano questo obiettivo tramite i seguenti obiettivi parziali, rilevanti per la politica fiscale:

- La politica che regola le entrate e le uscite deve essere favorevole alla crescita.
- L'aliquota fiscale e l'aliquota statale devono risultare tra le più basse dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per un confronto bisogna tenere in considerazione del livello di sviluppo dei paesi considerati.

Un certo numero di principi completano la lista degli obiettivi della politica finanziaria. Per quanto attiene all'imposizione fiscale, possiamo menzionare i principi seguenti:

- Il carico fiscale deve essere ripartito equamente su tutti i contribuenti. Le imposte devono rispettare i seguenti principi sanciti dalla Costituzione federale: generalità, uniformità e proporzionalità (imposizione secondo la capacità economica).

- Il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da gravare il meno possibile sul contribuente e da ostacolare il meno possibile l'attività economica. Quando le prestazioni dello Stato comportano un utile individuale chiaramente imputabile, il finanziamento totale o parziale mediante tasse e contributi giustificati dal principio della causalità deve costantemente essere riesaminato.
- Il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da mantenere e rafforzare l'attrattiva della piazza economia. Una pressione fiscale e tassi d'imposta marginali⁶ elevati devono essere evitati.
- Il sistema fiscale contribuisce a preservare a lungo termine le basi vitali naturali.
- Il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da stabilizzare l'evoluzione congiunturale e la situazione sul mercato del lavoro (principio dell'efficacia congiunturale).

d) L'armonizzazione fiscale

L'**armonizzazione fiscale** è un ulteriore elemento chiave del sistema fiscale svizzero.

Nel mese di giugno del 1977 Popolo e Cantoni hanno approvato in votazione un articolo costituzionale concernente l'armonizzazione delle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza come pure sull'utile e sul capitale (art. 129 Cost.). La libertà dei Cantoni nel campo della legislazione fiscale ne risulta leggermente ridotta.

In esecuzione del mandato costituzionale, il 14 dicembre 1990 il Parlamento ha approvato la **legge federale sull'armonizzazione fiscale delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni** (LAID).

Si tratta di una **legge quadro**. La LAID è indirizzata ai legislatori cantonali e comunali prescrivendo loro i principi da seguire nella strutturazione dei regimi fiscali in materia di **assoggettamento, oggetto e periodo di calcolo delle imposte, diritto procedurale e diritto penale in ambito fiscale**. Il testo della legge è quindi ridotto all'essenziale.

Conformemente al mandato costituzionale la LAID precisa che **spetta ai Cantoni stabilire le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta** (art. 129 cpv. 1 e 2 Cost. e art. 1 cpv. 3 LAID).

Essa non disciplina per contro l'organizzazione delle autorità fiscali, che rimane compito dei Cantoni, in quanto ognuno di essi ha una propria struttura statale e amministrativa.

La LAID è entrata in vigore il 1° gennaio 1993. I Cantoni hanno avuto un termine di otto anni per adattare la propria legislazione alla legge quadro. Dopo questa data, qualora la legislazione tributaria cantonale dovesse divergere dal diritto federale, quest'ultimo sarebbe applicabile a tutti gli effetti.

Dalla sua entrata in vigore, la LAID è già stata oggetto di numerose revisioni.

⁶ Per tasso d'imposta marginale si intende il tasso d'imposta applicato ad una unità aggiuntiva della base di calcolo. Essa indica quale parte per ogni franco tassabile aggiuntivo confluisce all'imposta stessa.

Imposte.easy

Informazione sulle imposte per i giovani

Dichiarazione d'imposta ancora da compilare e non sai da che parte iniziare?

Vai su www.imposte-easy.ch

Qui troverai:

- suggerimenti utili
- una dichiarazione d'imposta interattiva per esercitarti
- e tanto altro...



Distruggilo prima che lo faccia lui!

Rendere le imposte piú facili

In questa pagina, troverai molte informazioni interessanti sul tema imposte. Perché pago le imposte? Cosa succede dopo che ho compilato la dichiarazione d'imposta? Cosa succede con i soldi pagati?

 Il sistema fiscale svizzero	 Cosa sono le imposte?	 I differenti tipi di imposte
 Introiti fiscali	 Perché pago le imposte?	 La mia vita e le imposte
	 Compilata la dichiarazione d'imposta, E poi?	



www.imposte-easy.ch

ORA ONLINE



Le singole imposte

Le imposte della Confederazione

Imposte sul reddito nonché altre imposte dirette

- *Imposta federale diretta*
 - *sul reddito delle persone fisiche*
 - *sull'utile delle persone giuridiche*
- *Tassa federale sulle case da gioco*
- *Tassa d'esenzione dall'obbligo militare*

Imposte sul consumo nonché altre imposte indirette

- *Imposta sul valore aggiunto*
- *Imposta preventiva federale*
- *Tasse di bollo federali*
- *Imposta sul tabacco*
- *Imposta sulla birra*
- *Imposta sugli oli minerali*
- *Imposta sugli autoveicoli*
- *Imposta sulle bevande distillate*
- *Dazi e tributi doganali*

A) Imposte sul reddito e sull'utile nonché altre imposte dirette

1 Imposta federale diretta

Basi giuridiche

Art. 128 Cost.

Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

L'IFD corrisponde alla vecchia «imposta per la difesa nazionale». Tramite il Decreto del Consiglio federale del 13 gennaio 1982 le è stata conferita la nuova denominazione di «imposta federale diretta», che peraltro rispecchia meglio la realtà. La vecchia denominazione «imposta per la difesa nazionale» era dovuta a motivi storici. Infatti, l'imposta era stata introdotta nel 1941 quando la Confederazione doveva assolutamente trovare nuove entrate per sopperire al forte aumento delle spese per la difesa del nostro Paese durante la Seconda guerra mondiale.

L'IFD è un'imposta prelevata unicamente sul reddito delle persone fisiche e sull'utile delle persone giuridiche. Non esiste dunque IFD sulla sostanza delle persone fisiche e sul capitale delle persone giuridiche.

La tassazione e la riscossione dell'IFD sono eseguite dai Cantoni per la Confederazione e sotto la sua vigilanza.

Il gettito dell'IFD finisce nella cassa generale della Confederazione e serve, unitamente a quasi tutte le altre entrate della Confederazione, a finanziare i molteplici compiti che la Confederazione è chiamata a svolgere. Dal 1° gennaio 2008 ogni Cantone versa alla **Confederazione 83 per cento** del gettito fiscale, delle multe e degli interessi da esso riscossi. La **quota cantonale** ammonta quindi al **17 per cento**.

Osservazione:

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), la chiave di ripartizione è stata modificata e la vecchia regolamentazione concernente la perequazione finanziaria intercantonale

abrogata. Sino alla fine del 2007 la Confederazione riceveva il 70 per cento delle entrate a titolo di IFD e la quota cantonale del 30 per cento veniva ulteriormente ripartita, nel senso che il 17 per cento dell'importo fiscale lordo restava al Cantone mentre il 13 per cento veniva impiegato per la perequazione finanziaria intercantonale. Anche quest'ultima quota finisce ora nella Cassa federale.

Per le persone fisiche l'imposta sul reddito è di regola determinata e riscossa ogni anno sulla base del reddito effettivamente conseguito nel corso dell'anno fiscale. L'anno fiscale di una persona fisica corrisponde all'anno civile. Per quanto riguarda le persone giuridiche l'imposta sull'utile netto è determinata e riscossa per ogni periodo fiscale, corrispondente all'esercizio commerciale.

1.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche

Le persone fisiche che hanno **il domicilio o che dimorano in Svizzera sono assoggettate illimitatamente all'imposta**. Sotto il profilo fiscale si considera che una persona dimora in Svizzera, se (senza interruzioni apprezzabili):

- risiede in Svizzera per almeno 30 giorni e vi esercita un'attività lucrativa; oppure
- risiede in Svizzera per almeno 90 giorni senza esercitarvi un'attività lucrativa.

Inoltre, le persone fisiche domiciliate all'estero sono **assoggettate in modo limitato**, se l'assoggettamento si basa su rapporti economici con oggetti fiscali situati in Svizzera (ad es. proprietà fondiaria, stabilimenti d'impresa).



Secondo il principio dell'**imposizione della famiglia** le coppie sposate costituiscono una unità economica. Di conseguenza il reddito e la sostanza dei coniugi sono sommati fintanto che vivono in comunione domestica e che non separati indipendentemente dal regime dei beni (art. 3 cpv. 3 LAID). A partire dal 1° gennaio 2007 si applica lo stesso sistema per analogia al partenariato registrato (art. 3 cpv. 4 LAID).

Questo principio di tassazione congiunta dei coniugi o dei partner registrati non è più valevole in caso di separazione. In questo caso subentra una tassazione separate, indipendentemente dal fatto che la separazione sia stata pronunciata o meno da un tribunale. Una separazione di fatto è sufficiente.

Inoltre il reddito dei figli soggetti all'autorità parentale – ad eccezione di quello da attività lucrativa, per il quale i minorenni sono imponibili in modo autonomo – è cumulato con quello del detentore dell'autorità parentale.

L'IFD colpisce il **reddito complessivo**, come ad esempio:

- i proventi da attività lucrativa dipendente, sia essa principale o accessoria (compresi i premi per anzianità, le mance ecc.);
- i proventi da attività lucrativa indipendente (compresi gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza commerciale);
- i redditi provenienti dalla previdenza (come rendite e pensioni);
- i redditi da sostanza mobiliare e immobiliare;
- altri proventi (ad es. vincite a lotterie o operazioni analoghe che superano i 1 000 fr.).

Dal reddito lordo possono di regola essere dedotte le **spese** occorse al suo **conseguimento** (ad es. spese professionali).

Parimenti vengono concesse **deduzioni generali** (ad es. deduzione per contributi assicurativi, per premi e contributi AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale, per interessi su debiti passivi privati fino a concorrenza di una cifra determinata, deduzioni per attività lucrativa di entrambi i coniugi ecc.) e **deduzioni sociali** (deduzione per figli, per coniugi, per persone bisognose a carico).

La **tariffa** dell'IFD sul reddito delle persone fisiche è strutturata in modo progressivo. Il termine «progressione» significa che l'aliquota d'imposta sale con l'aumento del reddito e non è quindi proporzionale.

Dal 1° gennaio 2011 viene prelevata l'IFD sul reddito delle persone fisiche secondo tre tariffe: una tariffa base per le persone sole, una per le persone coniugate e una nuova tariffa per i genitori. La tariffa per le persone coniugate permette di tener conto della capacità contributiva di una economia domestica con più componenti rispetto ad una con una persona sola. I contribuenti che vivono in economia domestica con dei figli o delle persone bisognose e che si prendono essenzialmente a carico il loro mantenimento, sono imposti secondo la nuova tariffa per genitori. Questa è composta dalla tariffa per le persone coniugate e da una **deduzione** supplementare dal **dovuto d'imposta** di 251 franchi per figlio o persona bisognosa.

Dato che l'ammontare d'imposta inferiore a 25 franchi non viene riscosso (**imposta minima**), per il periodo fiscale 2014 la riscossione dell'imposta inizia con un reddito imponibile di 30 800 franchi per coniugati rispettivamente di 17 800 franchi per gli altri contribuenti.

L'aliquota legale massima per l'IFD è dell'11,5 per cento (art. 128 cpv. 1 lett. a Cost.). Attualmente essa corrisponde a un reddito imponibile di 895 900 franchi per i coniugati, rispettivamente di 755 200 franchi per gli altri contribuenti.

Le tariffe sono utilizzabili direttamente per calcolare l'imposta; non esistono coefficienti d'imposta o moltiplicatori.

Allo scopo di compensare gli effetti della **progressione a freddo** le tariffe e le deduzioni per le persone fisiche devono essere adeguate ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

È determinante il valore dell'indice il 30 giugno prima dell'inizio del periodo fiscale. In caso di evoluzione negativa del rincaro l'adeguamento è escluso.

La Cost. stabilisce inoltre che nella determinazione delle aliquote bisogna considerare l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali (art. 128 cpv. 2 Cost.).

Nel 2014 il gettito lordo dell'IFD prelevata sul reddito delle persone fisiche è ammontato a circa 9,567 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni).

1.2 Imposta sull'utile delle persone giuridiche

Vi sono di regola assoggettate le **persone giuridiche** che hanno la loro **sede o amministrazione effettiva in Svizzera**.

Si distinguono due categorie di persone giuridiche:

- le **società di capitali** (società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata) e le **società cooperative**;
- **associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche** (corporazioni e stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastici nonché investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto).

Nel 2014 il gettito lordo dell'IFD prelevata sull'utile delle persone giuridiche è ammontato a circa 8,559 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni).

1.2.1 Le società di capitali e le società cooperative

Queste società pagano un'**imposta sull'utile**. L'imposta federale sul capitale è stata abrogata.

L'**aliquota dell'imposta sull'utile** in ambito d'IFD è **proporzionale** e ammonta all'**8,5 per cento**. Non sono applicabili coefficienti d'imposta.

Le **società di partecipazione** – ossia le società di capitali o cooperative che detengono almeno il 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale oppure dell'utile o delle riserve di altre società oppure una partecipazione a tale capitale il cui valore venale è di almeno 1 milione di franchi – beneficiano di una riduzione dell'imposta sull'utile equivalente al rapporto esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo. Questa **riduzione per partecipazione** è concessa per evitare che l'utile proveniente dalla partecipazione subisca un'imposizione multipla.

Per questo le **società holding vere e proprie** (ovvero con 100 % di partecipazioni) **non** pagano l'**imposta sull'utile**.

1.2.2 Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Le associazioni, le fondazioni, le corporazioni e gli stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastici versano di regola a livello federale un'imposta sull'utile rispettivamente sul reddito a un'**aliquota d'imposta proporzionale del 4,25 per cento**, sempre che esse non siano esonerate dall'obbligo fiscale in ragione del loro scopo di pubblica utilità, sociale o analogo.

Lo stesso vale per i investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.

Fino a 5 000 franchi l'utile è esente da imposta.

2 Tassa federale sulle case da gioco

Basi giuridiche

Art. 106 Cost.

Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG)

Dopo l'abrogazione nella Cost. del divieto delle case da gioco nel 1993, il nuovo articolo costituzionale conferisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta speciale sugli introiti delle case da gioco. Tale imposta non può però eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi ed è impiegata per coprire il contributo federale al fondo AVS/AI.

La tassa sulle case da gioco è riscossa dal mese di aprile del 2000 dalla Commissione federale delle case da gioco. Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza fra tutte le poste giocate e tutte le vincite versate. Fanno parte del prodotto lordo dei giochi anche le commissioni riscosse dalla casa da gioco sui giochi da tavolo (baccarà, poker ecc.).

Nel 2014 il gettito fiscale conseguito con la tassa federale sulle case da gioco è stato di circa 336 milioni di franchi a favore del fondo AVS/AI.

Aliquote della tassa

- **Gran casinò con concessione A:** nessuna limitazione per quanto riguarda la posta nonché il numero di giochi da tavolo e apparecchi automatici per i giochi d'azzardo. Il numero di casinò è limitato a 7. L'aliquota di base della tassa è del **40 per cento** sino a 10 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi. Per ogni ulteriore milione, l'aliquota aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota massima dell'**80 per cento**.
- **Piccoli casinò con concessione B:** limitazione per quanto riguarda la posta, i tipi di giochi da tavolo e il numero di apparecchi automatici per i giochi d'azzardo. Il numero di casinò è limitato a 12. L'aliquota di base della tassa è del **40 per cento** sino a 10 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi. Per ogni ulteriore milione, l'aliquota aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota massima dell'**80 per cento**.

Per i primi quattro anni di esercizio di una casa da gioco, il Consiglio federale può ridurre l'aliquota della tassa fino al 20 per cento.

Agevolazioni fiscali per le case da gioco

Il Consiglio federale può inoltre ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa delle case da gioco, sempreché i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione, segnatamente per il promovimento di attività culturali, o per scopi di pubblica utilità (sostegno allo sport, misure in ambito sociale, promozione del turismo ecc.).

Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di sito della casa da gioco dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale. Nel caso in cui siano dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al massimo della metà.

Il Consiglio federale riduce la tassa sulle case da gioco qualora il Cantone di sito prelevi dagli stessi una tassa di tipo analogo. La riduzione corrisponde all'importo della tassa cantonale; non può tuttavia superare il 40 per cento del totale della tassa sulle case da gioco spettante alla Confederazione sul prodotto lordo dei giochi.

3 Tassa d'esonazione dall'obbligo militare

Basi giuridiche

Art. 40 cpv. 2 e Art. 59 cpv. 1 e 3 Cost.

Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esonazione dall'obbligo militare (LTEO)

Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare (art. 59 cpv. 1 Cost.). Chiunque non adempia, parzialmente o totalmente e per qualsivoglia ragione, questo obbligo militare prestando servizio personale (**servizio militare o civile**), deve pagare una tassa d'esonazione dall'obbligo militare ai sensi della LTEO. Si tratta di fatti di una tassa sostitutiva e non un'imposta. La LTEO prevede differenti motivi d'esonazione.

La tassa d'esonazione dall'obbligo militare è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione. Per questo i **Cantoni** ricevono il **20 per cento** a titolo di **emolumento di riscossione**.

La **tassa d'esonazione dall'obbligo militare** è riscossa, conformemente alla legislazione in materia di IFD, sul reddito netto complessivo conseguito in Svizzera e all'estero dall'assoggettato. L'IFD costituisce la base di tassazione, se l'assoggettato deve pagare questa imposta per il relativo intero anno di soggezione. Se questa condizione non è realizzata la tassazione ha luogo sulla base delle imposte cantonali. Se l'IFD e le imposte cantonali non permettono di determinare la tassa, questa viene accertata sulla base di una speciale dichiarazione.



La **tassa d'esenzione ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi** di reddito imponibile, ma almeno a 400 franchi. Essa è **ridotta in ragione del numero totale dei giorni di servizio prestati entro la fine dell'anno fiscale**. La riduzione è di un decimo per un periodo da 50 a 99 giorni di servizio militare (da 75 a 149 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni 50 giorni di servizio militare in più (75 giorni di servizio civile) o per una frazione degli stessi.

L'accertamento della tassa d'esenzione ha luogo ogni anno, di regola l'anno successivo a quello di soggezione.

Solo chi presta tutti i giorni di servizio obbligatorio ha diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Nel 2014 il gettito fiscale conseguito con la tassa d'esenzione dall'obbligo militare è stato di circa 174 milioni di franchi (compreso l'emolumento di riscossione del 20 % spettante ai Cantoni).

B) Imposizione del consumo

1 Imposta sul valore aggiunto

Basi giuridiche

Art. 130 Cost.; art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e nonché n. 14 cpv. 2 e 3 disposizioni transitorie Cost.
Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)

Il 1° gennaio 1995 è stata introdotta l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il cambiamento del sistema dall'imposta sulla cifra d'affari all'IVA è attribuibile essenzialmente all'affermarsi dell'IVA negli Stati membri dell'UE.

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto che, dopo essere stata sottoposta a revisione totale, rispetto alla legge precedente prevede numerose semplificazioni ed è in generale più comprensibile.

Principio d'imposizione

L'IVA è un'**imposta generale sul consumo**. L'imposizione mira al consumo non commerciale di beni e prestazioni di servizi sul territorio svizzero. Essa è riscossa su ogni fase della produzione, della distribuzione e del settore delle prestazioni di servizi (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero), sull'ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero (imposta sull'acquisto) nonché sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

È assoggettato all'imposta chiunque esercita un'impresa e non è esentato dall'assoggettamento (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero). È esentato dall'assoggettamento chi:

- realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 100 000 franchi annui;
- quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 150 000 franchi.

È parimenti assoggettato colui

- che ottiene da imprese con sede all'estero prestazioni di servizi sul territorio svizzero per più di 10 000 franchi entro un anno civile nella misura in cui queste imprese non siano assoggettate in Svizzera (imposta sull'acquisto) nonché
- il debitore doganale per l'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

L'IVA conta attualmente circa 366 000 contribuenti.

La base di calcolo per le forniture e prestazioni di servizi effettuate in Svizzera è costituita dalla controprestazione convenuta rispettivamente ricevuta. Il contribuente può dedurre dal suo rendiconto l'imposta gravante i suoi acquisti di beni e prestazioni di servizi nonché le sue importazioni di beni. Questa cosiddetta **deduzione dell'imposta precedente** evita un cumulo d'imposta (acquisto gravato dall'IVA e imposizione della cifra d'affari; principio onnifase al netto).

Questo principio non trova applicazione nel caso di prestazioni che non sottostanno all'imposta, in quanto i fornitori di tali prestazioni non hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (*vedi particolarità più avanti*).

Poiché è sopportata dal consumatore, l'IVA gli viene di regola trasferita inclusa nel prezzo di vendita o menzionata separatamente nella fattura.



Particolarità

Occorre distinguere fra operazioni **esenti** e operazioni **escluse** dall'IVA. Sebbene per ambedue le categorie non sia dovuta l'imposta, la differenza risiede nel diritto all'imposta precedente. Questo diritto è dato infatti unicamente per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi utilizzati per operazioni esenti dall'imposta (esenzione propria).

Per contro, se i beni e le prestazioni di servizi servono al conseguimento di volumi d'affari esclusi dall'imposta, su questi beni e su queste prestazioni di servizi non è ammessa alcuna deduzione dell'imposta precedente (esenzione impropria).

Sono esenti dall'imposta (diritto alla deduzione dell'imposta precedente) in particolare:

- forniture per l'esportazione, nella misura in cui l'esportazione è comprovata;
- trasporti oltre confine;
- prestazioni di servizi a destinatari con sede sociale o domicilio all'estero.

Sono esclusi dall'imposta (nessun diritto alla deduzione dell'imposta precedente) in particolare:

- le prestazioni del settore della sanità pubblica, della previdenza e sicurezza sociali;
- le operazioni nell'ambito dell'educazione, dell'insegnamento nonché dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù;
- le prestazioni di servizi culturali;
- le manifestazioni sportive;
- le operazioni di assicurazione;

- le operazioni nel settore del traffico monetario e dei capitali (eccettuata la gestione patrimoniale e le operazioni d'incasso);
- la locazione di appartamenti e di altri immobili (la loro messa a disposizione per l'uso o il godimento);
- la vendita di immobili (il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi);
- le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, purché siano assoggettati a un'imposta speciale o ad altri tributi;
- le forniture di valori di bollo svizzeri ufficiali utilizzati come tali;
- la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda;
- le prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica.

Aliquote d'imposta

Aliquota normale: l'imposta ammonta all'**8,0 per cento**.

Aliquota speciale: le prestazioni di alloggio (pernottamento con prima colazione) del settore alberghiero e paralberghiero (ad es. locazione di appartamenti di vacanza) soggiacciono fino al 31 dicembre 2017 all'aliquota del **3,8 per cento**.

Aliquota ridotta: per determinate categorie di beni e prestazioni di servizi è applicabile un'aliquota ridotta del **2,5 per cento**, in particolare per:

- alimenti e additivi secondo la legge sulle derrate alimentari (eccezione: aliquota normale per alimenti offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione);
- bestiame, pollame, pesci;
- sementi, piante vive, fiori recisi;
- cereali;
- alimenti per animali e concimi;
- medicinali;
- giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale;
- prestazioni di servizi delle società di radio e televisione (eccezione: aliquota normale per prestazioni aventi carattere commerciale).

Osservazione:

Le tariffe dell'IVA dei paesi confinanti ammontano in percentuale a (dati del 1.1.2015):

<i>Germania</i>	<i>19 / 7</i>	<i>Francia</i>	<i>20 / 10 / 5,5 / 2,1</i>
<i>Austria</i>	<i>20 / 12 / 10</i>	<i>Italia</i>	<i>22 / 10 / 4</i>

Contribuenti con una cifra d'affari annua fino a 5,02 milioni di franchi ed un debito fiscale annuo massimo di 109 000 franchi hanno la possibilità di applicare un procedimento di rendiconto semplificato. Il debito fiscale annuo viene calcolato moltiplicando la cifra d'affari imponibile complessiva determinante per la cosiddetta **aliquota saldo** della corrispondente attività.

L'utilizzazione di queste aliquote saldo – che sono sempre inferiori all'8,0 per cento – consente di evitare l'accertamento dell'imposta precedente deducibile dall'imposta dovuta sulle cifre d'affari poiché le aliquote saldo tengono già conto dell'incidenza dell'imposta precedente (ad es.: aliquota saldo per architetti = 6,1 %; per commercianti di generi alimentari = 0,6 %).

Le aliquote saldo servono unicamente per il calcolo dell'imposta nel rendiconto per l'AFC; nei confronti degli acquirenti devono per contro essere applicate le aliquote dell'8,0 per cento, del 3,8 per cento o del 2,5 per cento previste nella legge.

Riscossione dell'imposta

L'AFC è competente per la determinazione e la riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'imposta sull'acquisto.

Per contro, la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni rientra nel settore di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Destinazione vincolata di una quota delle entrate

Conformemente alle vigenti disposizioni costituzionali (art. 130 Cost., art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e nonché n. 14 cpv. 2 e 3 disposizioni transitorie Cost.), poco meno del 23 per cento del gettito dell'IVA è vincolato per il finanziamento dell'AVS, dell'AI, di grandi progetti ferroviari e della riduzione dei premi dell'assicurazione malattie, per cui non finisce nella cassa generale della Confederazione:

- il prodotto di 1 punto percentuale (1 % dell'aliquota normale, 0,5 % dell'aliquota speciale per prestazioni nel settore alberghiero e 0,3 % dell'aliquota ridotta) è destinato al finanziamento dell'AVS;
- il prodotto di 0,4 punti percentuali (0,4 % dell'aliquota normale, 0,2 % dell'aliquota speciale per prestazioni nel settore alberghiero e 0,1 % dell'aliquota ridotta) viene impiegato per il finanziamento limitato nel tempo dell'AI (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017);
- il prodotto di 0,1 punti percentuali viene impiegato per il finanziamento di grandi progetti ferroviari;
- del restante importo viene impiegato il 5 per cento per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori.

Nel 2014 il gettito fiscale lordo conseguito con l'IVA è ammontato a circa 22,6 miliardi di franchi.

2 Imposta preventiva federale

Basi giuridiche

Art. 132 cpv. 2 Cost.

Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)


L'imposta preventiva è un'**imposta riscossa alla fonte** dalla Confederazione sui redditi dei capitali mobili (in particolare su interessi e dividendi), sulle vincite alle lotterie di provenienza svizzera⁷ e su determinate prestazioni d'assicurazione. Questa imposta vuole indurre il contribuente a dichiarare all'autorità responsabile per le imposte dirette i suoi redditi ed i proventi della sostanza mobiliare ed in particolare quelli soggetti alla trattenuta d'imposta preventiva, nonché il patrimonio che li ha generati. Questa imposta costituisce inoltre un metodo di lotta contro la frode fiscale.



A determinate condizioni il rimborso dell'imposta preventiva si opera sotto forma di computo sulle imposte cantonali e comunali oppure in contanti. I contribuenti domiciliati in Svizzera che adempiono correttamente i loro obblighi di dichiarazione non sono quindi gravati in modo definitivo da questa imposta.

⁷ Sono parificate alle lotterie le scommesse e altre operazioni analoghe alle lotterie (Sport-Toto, scommesse sulle corse di cavalli e altre scommesse).

Il meccanismo dell'imposta preventiva può essere rappresentato graficamente come segue:



L'imposta preventiva è un'**imposta autentica** in quanto viene riscossa qualunque sia la capacità economica del beneficiario della prestazione imponibile.

L'**aliquota d'imposta** è:

- **del 35 per cento** per i redditi di capitali mobile e le vincite alle lotterie;
- **del 15 per cento** per le rendite vitalizie e le pensioni e
- **dell'8 per cento** per le altre prestazioni d'assicurazione.

L'**obbligazione fiscale** incombe al debitore svizzero della prestazione imponibile (ad es. una banca). Il debitore dell'imposta deve riscuotere l'imposta preventiva sulla prestazione imponibile e trasferirla al suo beneficiario (ad es. titolare del conto), riducendo la prestazione in misura corrispondente.

Il debitore dell'imposta deve annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare l'imposta (principio dell'auto accertamento).

Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora previsto dalla legge.

A determinate condizioni il beneficiario della prestazione imponibile domiciliato in Svizzera, che compila correttamente la dichiarazione d'imposta, ha in seguito diritto al **rimborso dell'imposta preventiva**.

Il **rimborso è accordato** in particolare:

- alle **persone fisiche domiciliate in Svizzera**, sempre che abbiano dichiarato regolarmente per l'imposta cantonale e comunale nella rispettiva dichiarazione d'imposta, i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili. Il rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche è effettuato dai Cantoni solitamente mediante computo sul dovuto d'imposta cantonale.
- alle **persone giuridiche che hanno sede in Svizzera**, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi, in particolare, i proventi soggetti all'imposta preventiva. Le persone giuridiche ricevono il rimborso direttamente dall'AFC.

Il beneficiario della prestazione imponibile deve presentare una domanda di rimborso dell'imposta preventiva nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

Se le predette condizioni non sono soddisfatte, il diritto al rimborso è inesistente oppure perento. Il rimborso non è inoltre ammesso nei casi in cui comporterebbe un'elusione fiscale.

Questo rigore formale è voluto dal legislatore che con l'imposta preventiva si prefigge di **promuovere l'onestà fiscale** sfavorendo l'evasore rispetto al contribuente onesto, affinché gli evasori vengano perlomeno gravati da un onere fiscale minimo.

Il beneficiario della prestazione imponibile che non esercita il suo diritto al rimborso o lo perde perché ha violato gli obblighi fiscali che gli incombono, non è esonerato dall'obbligo di versare l'imposta diretta sulla sostanza e sul reddito non dichiarati.

Per i **beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all'estero** l'imposta preventiva costituisce generalmente un'imposizione definitiva. Solo le persone il cui Stato di domicilio ha concluso una **convenzione di doppia imposizione** con la Svizzera possono beneficiare, a seconda delle regolamentazioni della relativa convenzione, del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva, sempre che adempiano le condizioni elencate nella convenzione.

In certe situazioni, elencate esaustivamente nella legge, il contribuente può adempiere al suo obbligo fiscale per mezzo della dichiarazione della prestazione imponibile invece del pagamento dell'imposta. In un caso simile non c'è dunque una procedura di rimborso.

Nel 2014 il gettito lordo complessivo dell'imposta preventiva è ammontato a circa 5,657 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni di 10 per cento).

3 Tasse di bollo federali

Basi giuridiche

Art. 132 cpv. 1 Cost.

Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB)

Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni nell'ambito della circolazione giuridica, in particolare sull'emissione e sul commercio di titoli, vale a dire sulla costituzione e circolazione di capitali nonché sui pagamenti dei premi d'assicurazione.

La Confederazione riscuote tre tipi di tasse di bollo, vale a dire la tassa d'emissione, la tassa di negoziazione e la tassa sui premi d'assicurazione.

Tassa d'emissione

La tassa d'emissione è riscossa in particolare sui diritti di partecipazione svizzeri. Dal 1° marzo 2012 la tassa d'emissione sul capitale di terzi e sulla trasformazione di prestiti condizionali obbligatoriamente convertibili (CoCos) in fondi propri è stata soppressa. È in discussione la soppressione della tassa di emissione sui fondi propri, ma per ora una decisione non è ancora stata presa.

La tassa ha come oggetto l'emissione e l'aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di diritti di partecipazione in forma di azioni di società anonime svizzere, di quote sociali di società svizzere a garanzia limitata, di quote sociali di società cooperative svizzere, di buoni di godimento e di buoni di partecipazione di società o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico.

La **tassa** ammonta a **1 per cento** sui **diritti di partecipazione svizzeri**. In caso di costituzione o di aumento del capitale di una società anonima o di una società a garanzia limitata è dato, generalmente, per diritti di partecipazione emessi a titolo oneroso un limite d'esenzione di 1 milione di franchi. L'obbligo fiscale incombe alla società svizzera.

La costituzione o l'aumento di diritti di partecipazione in relazione a fusioni, trasformazioni o scissioni di società di capitali o di società cooperative nonché il trasferimento di sede di una società estera in Svizzera non soggiacciono alla tassa di emissione.

Nel 2014 il gettito lordo della tassa d'emissione è stato di circa 177 milioni di franchi.

Tassa di negoziazione

La tassa di negoziazione è riscossa sulle **compere** e sulle **vendite di titoli** svizzeri ed esteri concluse da negoziatori di titoli svizzeri.

La tassa ammonta:

- all'**1,5 per mille** per i **titoli svizzeri**; e
- al **3,0 per mille** per i **titoli emessi all'estero**.

Essa è calcolata sul controvalore, vale a dire sul prezzo pagato al momento dell'acquisto o della vendita di un titolo.

Nel 2014 il gettito lordo della tassa di negoziazione è stato di circa 1,260 miliardi di franchi.

A seguito dell'internazionalizzazione del commercio di titoli e della concorrenza crescente delle borse estere, negli ultimi anni la tassa di negoziazione è stata oggetto di parecchie revisioni, allo scopo di salvaguardare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera.

Attualmente **non soggiacciono alla tassa di negoziazione** in particolare:

- l'operazione di emissione (eccettuate le quote di fondi esteri);
- le banche o i broker esteri quale controparte;
- la borsa estera che agisce in qualità di controparte (ad es. Eurex) nell'esercizio di prodotti derivati standardizzati;
- il commercio di diritti d'opzione e di opzioni;
- il commercio di titoli del mercato monetario;
- la parte contraente estera per le transazioni con obbligazioni estere (euro-obbligazioni);
- l'operazione per lo stock commerciale di un negoziatore professionale;
- il commercio per conto di fondi di investimento svizzeri ed esteri;
- determinati investitori esteri, ossia investitori istituzionali (Stati, banche centrali, istituti delle assicurazioni sociali e istituti di previdenza professionale, compagnie d'assicurazione sulla vita);
- le società estere le cui azioni sono quotate presso una borsa riconosciuta (le cosiddette corporate), comprese le loro società consolidate appartenenti al medesimo gruppo.

L'obbligo fiscale incombe al **negoziatore svizzero di titoli** che partecipa all'operazione imponibile in veste di contraente o di mediatore.

Tra i negoziatori di titoli tenuti a versare la tassa di negoziazione figurano, oltre alle banche che soggiacciono alla legge sulle banche, segnatamente anche consulenti in investimenti, amministratori patrimoniali e società holding.

Sono parimenti considerati negoziatori di titoli gli istituti svizzeri di previdenza professionale e vincolata (ad es. casse pensioni), gli enti nazionali pubblici (Confederazione, Cantoni e comuni politici con i propri stabilimenti), sempre che nei loro conti esponano documenti imponibili per oltre 10 milioni di franchi, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali (ad es. fondo di compensazione dell'AVS).

In caso di mediazione, il negoziatore di titoli deve la metà della tassa per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato.

Se il negoziatore svizzero di titoli agisce nel quadro della gestione dei suoi attivi fissi per proprio conto egli deve, quale contraente, metà della tassa per se stesso nonché una (altra) metà per la controparte, nella misura in cui quest'ultima non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

Tassa sui premi d'assicurazione

La tassa sui premi d'assicurazione ha per oggetto i pagamenti di premi per l'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurazione contro l'incendio, l'assicurazione casco e l'assicurazione economia domestica.

- La tassa è calcolata sul premio d'assicurazione e ammonta di regola al **5 per cento**.
- Sono eccettuate le assicurazioni sulla vita riscattabili finanziate con premio unico per le quali la tassa è del **2,5 per cento**.

L'obbligo fiscale incombe di regola all'assicuratore svizzero. Se l'assicurazione è stata conclusa con un assicuratore estero, lo stipulante svizzero è assoggettato alla tassa.

Non soggiacciono alla tassa in particolare le assicurazioni di persone, ossia le assicurazioni sulla vita con pagamenti periodici dei premi nonché le assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, le assicurazioni per l'invalidità e le assicurazioni contro la disoccupazione.

Nel 2014 il gettito lordo della tassa sui premi d'assicurazione è ammontato a circa 707 milioni di franchi.

Riscossione della tassa

Per tutte le tasse di bollo federali, il debitore della tassa deve annunciarsi spontaneamente all'AFC, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare la tassa (principio dell'autoaccertamento).

Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro scadenza è riscosso, senza diffida, un interesse di mora legale che oggi ammonta al 5 %.

Il trasferimento delle tasse di bollo non è prescritto e nemmeno vietato dalla legge. I contribuenti sono dunque liberi di sopportare essi stessi queste tasse o di addossarle ad altre persone.

4 Imposte speciali sul consumo

Le imposte speciali sul consumo prelevate dalla Confederazione comprendono l'imposta sul tabacco, l'imposta sulla birra, l'imposta sugli oli minerali, l'imposta sugli autoveicoli e l'imposta sulle bevande distillate.

4.1 Imposta sul tabacco

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. a Cost.

Legge federale del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco (LImT)

Ordinanza del 14 ottobre 2009 sull'imposizione del tabacco (OLmT)

Oggetto di questa imposta sono i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera e pronti al consumo e i tabacchi manufatti importati e derivati da essi.

Per i tabacchi manufatti in Svizzera sono **soggetti all'imposta** i fabbricanti del prodotto pronto al consumo, mentre per i prodotti importati lo sono i debitori dei dazi doganali.



Le **aliquote** sono le seguenti:

- per le **sigarette** l'imposta è calcolata al pezzo (componente fiscale specifica) e in percento del prezzo di vendita al minuto. Essa ammonta a 11,832 centesimi al pezzo e al 25 per cento del prezzo di vendita al minuto, ma almeno a 21,210 centesimi al pezzo (valevole dal 1° aprile 2013);

Osservazione:

Per un pacchetto di sigarette venduto al prezzo di fr. 8,00 l'imposta complessiva ammonta a fr. 4,959 e si compone di fr. 4,366 di imposta sul tabacco, dell'IVA (pari all'8 per cento del prezzo di vendita, ovvero fr. 0,593) e di diversi altri tributi (pari a fr. 0,052).

- per i **sigari** l'imposta ammonta a 0,56 centesimi al pezzo e all'1 per cento del prezzo di vendita al minuto (valevole dal 1° aprile 2013);
- per il **tabacco tranciato fine** l'imposta ammonta a 38 franchi al chilogrammo più il 25 per cento del prezzo di vendita al minuto, ma almeno a 80 franchi al chilogrammo (peso effettivo; valevole dal 1° aprile 2013);
- per il **tabacco da fumo diverso dal tabacco tranciato fine** l'imposta ammonta al 12 per cento del prezzo di vendita al minuto (valevole dal 1° aprile 2013);
- per il **tabacco da fiuto o da masticare** l'imposta ammonta al 6 per cento del prezzo di vendita al minuto (valevole dal 1° aprile 2013).

L'imposta è riscossa dall'AFD. L'imposta sulle merci prodotte in Svizzera è stabilita secondo il principio dell'autoaccertamento mentre quella per i prodotti importati secondo le vigenti prescrizioni doganali.

Le entrate complessive dell'imposta sul tabacco (ca. 2,257 miliardi di franchi nel 2014) sono interamente imperativamente **vincolate al cofinanziamento dell'AVS/AI**.

4.2 Imposta sulla birra

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. c Cost.

Legge federale del 6 ottobre 2006 sull'imposizione della birra (LIB)

Ordinanza del 15 giugno 2007 sull'imposizione della birra (Olbir)

Sono **soggetti all'imposta** i fabbricanti (birrerie) per la birra fabbricata nella zona doganale rispettivamente il debitore del dazio doganale per la birra importata.



L'imposta sulla birra è calcolata per ettolitro e in base al tenore di mosto iniziale, espresso in gradi Plato.

L'imposta ammonta a:

- **birra leggera** (fino a 10,0 gradi Plato) fr. 16.88 per ettolitro
- **birra normale e birra speciale** (da 10,1 a 14,0 gradi Plato) fr. 25.32 per ettolitro
- **birra forte** (da 14,1 gradi Plato) fr. 33.76 per ettolitro

La birra il cui tenore alcolico non supera lo 0,5 per cento del volume (birra senz'alcol) è esente dall'imposta.

L'aliquota d'imposta applicabile alla birra fabbricata mediante ammostatura in stabilimenti di fabbricazione autonomi la cui produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri è **ridotta** come segue:

- al 90 per cento, se la produzione annua è di 45 000 ettolitri;
- all'80 per cento, se la produzione annua è di 35 000 ettolitri;
- al 70 per cento, se la produzione annua è di 25 000 ettolitri;
- al 60 per cento, se la produzione annua non è superiore a 15 000 ettolitri.

L'imposta è riscossa dall'AFD. Per la birra indigena essa è stabilita sulla base dell'autoaccertamento, mentre per quella importata essa è dovuta conformemente alle disposizioni applicabili in materia doganale. Nel 2014 il gettito dell'imposta sulla birra è ammontato a circa 113 milioni di franchi.

4.3 Imposta sugli oli minerali

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. e Cost.

Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)

Questa speciale imposta sul consumo comprende:

- un'imposta sull'olio di petrolio, su altri oli minerali, sul gas naturale e sui prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché sui carburanti;
- un supplemento d'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti.

L'obbligo fiscale è assunto dal commerciante il quale riversa l'imposta sul prezzo del prodotto al consumatore. L'imposta sugli oli minerali varia notevolmente a seconda del prodotto e dell'uso cui è destinato (carburante, combustibile, scopi tecnici). **L'onere fiscale** ammonta ad esempio al litro:

- benzina **73,12 centesimi** (compreso il supplemento sul carburante di 30 cts. al litro);
- olio diesel **75,87 centesimi** (compreso il supplemento sul carburante di 30 cts. al litro);
- olio da riscaldamento extra leggero **0,3 centesimi**⁸.

A agevolazioni fiscali sono previste ad esempio per i carburanti usati nell'agricoltura, nella silvicoltura e per la pesca professionale o da imprese di trasporto concessionarie.

Inoltre, da inizio luglio 2008 vengono concesse agevolazioni fiscali per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili, a condizione che soddisfino le esigenze ecologiche e sociali minime stabilite dal Consiglio federale.

⁸ L'olio da riscaldamento ultra leggero è soggetto inoltre ad un'ulteriore tassa sul CO₂ di 15,9 centesimi al litro.

I principi per la riscossione dell'imposta sugli oli minerali sono i seguenti:

- dal punto di vista fiscale le merci importate e quelle fabbricate e ottenute in territorio svizzero vengono trattate alla stessa stregua. Per territorio svizzero s'intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere. L'enclavi svizzere di Samnaun e Sampuoir non fanno parte del territorio svizzero;
- il credito fiscale sorge con l'immissione in consumo delle merci. Lo stesso dicasi per le merci importate. Per le merci in depositi autorizzati, trattasi del momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate;
- la base imponibile viene fissata per ogni 1000 litri a 15° C; per i distillati pesanti e alcuni altri prodotti viene fissata per ogni 1000 kg di massa netta. L'imposizione secondo il volume garantisce un aggravio fiscale uniforme, indipendentemente dalla densità del rispettivo prodotto;
- i proprietari di depositi autorizzati e di scorte obbligatorie trasmettono ogni mese la dichiarazione fiscale in forma elettronica. Tale procedimento può essere rivendicato anche dagli importatori;
- i depositi autorizzati servono per l'immagazzinamento, la raffinatura, la fabbricazione e l'ottenimento di merci non tassate. Tali procedimenti devono avvenire sempre in un deposito autorizzato;
- il gasolio utilizzato come olio da riscaldamento in una forma extra leggera viene contrassegnato e colorato per essere distinto fisicamente dall'olio diesel.

Nel 2014, l'imposta sugli oli minerali e il supplemento sul carburante hanno gravato i consumatori per circa 4,97 miliardi di franchi, ovvero 2,99 miliardi d'imposta sugli oli minerali e 1,98 miliardi di supplemento fiscale sugli oli minerali. La metà delle entrate nette provenienti dall'imposta sugli oli minerali e l'intero provento del supplemento sono vincolati a compiti in relazione con il traffico stradale ed aereo (ca. 3,48 miliardi di franchi). I rimanenti proventi netti (ca. 1,49 miliardi di franchi) sono destinati a spese generali del bilancio federale.

4.4 Imposta sugli autoveicoli

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. d Cost.

Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)

L'AFD riscuote sul valore di autoveicoli all'atto della loro importazione e fabbricazione in Svizzera un'imposta pari al **4 per cento**.

Osservazione:

Questa imposta ha sostituito i precedenti dazi riscossi sugli autoveicoli e sulle loro parti.

Ai sensi della legge sono considerati autoveicoli i veicoli commerciali leggeri (compresi i furgoncini) di un peso unitario non eccedente 1 600 kg e le autovetture. Vista l'esiguità della produzione nazionale, il 99,9 per cento delle entrate (nel 2014 ca. 354 milioni di franchi) è riscosso all'importazione. Non sono assoggettati all'imposta segnatamente i veicoli elettrici.

Diversamente dai dazi o da altre imposte speciali sul consumo, occorre evidenziare che l'imposta sugli autoveicoli viene riscossa anche nella enclave doganale di Samnaun.

4.5 Imposta sulle bevande distillate

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. b Cost.

Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (LAlc)

Le bevande distillate prodotte in Svizzera sono soggette a imposta, mentre i prodotti importati soggiacciono alle cosiddette tasse di monopolio.

Sono esenti da imposta soltanto le acquaviti che sono destinate esclusivamente al fabbisogno personale dei produttori domestici. Nell'ambito del traffico turistico, le persone di più di 17 anni possono inoltre importare esenti da tasse doganali e di monopolio cinque litri di alcol fino al 18 per cento del volume compreso e un litro oltre il 18 per cento del volume.

Le bevande distillate indigene e importate sottostanno alla stessa imposizione, calcolata su una base imponibile unitaria. **L'aliquota unitaria d'imposizione ammonta a 29 franchi per litro anidro di alcol.**

L'imposizione è ridotta del 50 per cento per:

- i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime con un tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume, fino a un massimo del 22 per cento del volume, nonché i vini naturali di uve fresche con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, fino a un massimo del 22 per cento del volume;
- le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle con un tenore alcolico massimo del 22 per cento del volume;
- i vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o altre sostanze con un tenore alcolico massimo del 22 per cento del volume.



Nel 2003 il Parlamento ha approvato una tassa speciale sugli **alcopop**. Questa tassa sulle bevande alcoliche simili alla limonata è stata aumentata del 300 per cento rispetto alla tassa sull'alcol. Gli alcopop sono quindi gravati di una tassa equivalente a 116 franchi per litro di alcol puro, che corrisponde a 1.80 franchi per una bottiglietta di 2,75 dl con un tenore alcolico del 5,6 per cento del volume. Questa tassa speciale è entrata in vigore il 1° febbraio 2004.

Dal 1° luglio 2009 è accordata un'agevolazione fiscale del 30 per cento ai piccoli produttori per i primi 30 litri anidri di alcol all'anno, a condizione che le materie prime provengano esclusivamente dal proprio raccolto o che siano state raccolte personalmente allo stato selvatico.

Le bevande distillate indigene e importate possono essere gestite in sospensione d'imposta all'interno di un deposito fiscale. La tassa sull'alcool è percepita al momento in cui le bevande distillate escono dal sistema del deposito fiscale.

All'interno del Paese, le tasse sono riscosse dalla Regia federale degli alcool (RFA). Le tasse al confine sono percepite dall'AFD per conto della RFA.

Dall'attività della RFA risulta un prodotto netto annuo. Il 90 per cento di questo importo è versato alle assicurazioni sociali AVS e AI. Il rimanente 10 per cento è ripartito fra i Cantoni che sono tenuti a impiegarlo per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza (decima dell'alcol).

Nel 2014 il prodotto netto della RFA è ammontato a circa 256 milioni di franchi.

C) Dazi e tributi doganali

Basi giuridiche

Art. 133 Cost.

Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)

Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD)

1 Considerazioni generali

Per quanto concerne i dazi, il **processo d'imposizione** nasce all'atto in cui la merce varca il confine. L'obbligo doganale sorge quindi anche se la merce non viene immessa in consumo, ma ad esempio riesportata. Dal punto di vista del diritto fiscale, i dazi costituiscono quindi una **tassa sugli scambi economici**.

Secondo l'art. 133 Cost., la Confederazione può percepire **dazi** e altri tributi sul traffico transfrontaliero delle merci. Le particolarità sono menzionate nella tariffa delle dogane (allegato alla legge sulla tariffa delle dogane).

Le aliquote sono quasi tutte determinate in base al **peso** (ad es. X fr. per 100 kg peso lordo).

Il **prodotto** dei dazi è devoluto alla Cassa federale e nel 2014 è ammontato a circa 1,068 miliardi di franchi.



2 Dazi all'importazione

2.1 Tariffa d'uso

Lo **schema tariffale** si fonda sull'appendice della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

La tariffa doganale contiene circa 8000 voci tariffali e le aliquote della tariffa generale le quali – fatte salve singole eccezioni – sono vincolate dall'Accordo GATT. Con l'entrata in vigore dell'Accordo GATT/OMC, il 1° luglio 1995, le aliquote di dazio costituiscono il più importante strumento di protezione al confine, poiché la maggior parte dei tributi riscossi all'importazione è stata trasformata in dazi.

Le aliquote di dazio della tariffa d'uso risultano da accordi internazionali o da deroghe dalla tariffa generale stabilite in modo autonomo.

2.2 Preferenze doganali

La Svizzera ha concluso **accordi di libero scambio** con diversi Stati e gruppi di Stati: Convenzione AELS, Accordo di libero scambio Svizzera-CE, Accordi con la Turchia, Israele, l'Autorità nazionale palestinese (ANP), le Isole Faroe, il Marocco, il Messico, la Giordania, la Macedonia, Singapore, il Cile, la Tunisia, la repubblica di Corea, l'Egitto, il Libano e la SACU (Unione doganale dell'Africa australe: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland), il Canada, il Giappone, la Serbia, l'Albania, la Colombia, il Perù, l'Ucraina, il Montenegro, Hong Kong, la Cina, gli Stati dell'America centrale (Costa Rica e Panama), il Consiglio di Cooperazione del Golfo arabo GCC (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman e Qatar) e la Bosnia-Erzegovina.

Una merce può fruire di preferenze doganali (franchigia o riduzione di dazio) soltanto se adempie le disposizioni contrattuali in materia di origine del rispettivo accordo e se viene presentata una prova dell'origine valida. Anche ai Paesi in via di sviluppo sono accordate unilateralmente preferenze doganali.

2.3 Elementi mobili

Al fine di compensare l'andicap in materia di prezzi cui è confrontata l'industria alimentare svizzera sul mercato interno, su determinati prodotti agricoli trasformati vengono riscossi elementi tariffali mobili. L'andicap in materia di prezzi deriva dal fatto che l'industria svizzera deve produrre con materie di base più care di quelle utilizzate dalla concorrenza estera. Con la riscossione di elementi mobili, i prezzi dei prodotti importati vengono portati al livello svizzero.

Le imposte cantonali e comunali

Basi giuridiche

26 legislazioni tributarie cantonali, diverse regolamentazioni comunali.

Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; cfr. al riguardo il capitolo dedicato all'armonizzazione fiscale a pagina 29).

Come già detto più sopra i **Cantoni** sono autorizzati a prelevare le imposte che non competono in modo esclusivo alla Confederazione.

26 Cantoni	
Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette	Imposte sul possesso e sulla spesa
<ul style="list-style-type: none">• <i>Imposta sul reddito e sulla sostanza</i>• <i>Imposta personale</i>• <i>Imposta sull'utile e sul capitale</i>• <i>Imposta sulle successioni e donazioni</i>• <i>Imposta sui proventi da concorsi pronostici e simili</i>• <i>Imposta sugli utili immobiliari</i>• <i>Imposta immobiliare</i>• <i>Tassa di mutazione</i>• <i>Tassa cantonale sulle case da gioco</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Imposta di circolazione</i>• <i>Imposta sui cani</i>• <i>Imposta sugli spettacoli</i>• <i>Imposta di bollo cantonale</i>• <i>Tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe</i>• <i>Diritti d'acqua</i>• <i>Diverse</i>

Diversamente i **comuni** possono riscuotere imposte solo entro i limiti dell'autorizzazione accordata loro dai Cantoni (sovranità fiscale delegata). Nella maggior parte dei casi i comuni prelevano le loro imposte sotto forma di supplementi all'imposta cantonale (coefficiente d'imposta comunale, moltiplicatore) o partecipando solo al gettito fiscale cantonale.

Nel Cantone BS la città di Basilea non riscuote nessuna imposta comunale, poiché il diritto di prelevare imposte spetta unicamente al Cantone. Per contro i comuni di Bettingen e Riehen prelevano imposte comunali sotto forma di complemento alle imposte cantonali sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari, per le quali essi applicano i loro propri moltiplicatori annui, espressi in percento dell'imposta cantonale dovuta. Ne consegue che dagli abitanti di questi due comuni il Cantone preleva soltanto il 55 per cento dell'imposta cantonale sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari.

In alcuni Cantoni le imposte prelevate dai comuni sono ancorate nei regolamenti comunali mentre in altri Cantoni in leggi cantonali.

Nella legge sulle imposte dirette del Canton UR le aliquote applicate da Cantone, comuni e comunità parrocchiali sono indicate separatamente. Inoltre queste tre autorità fiscali fissano annualmente il moltiplicatore d'imposta.

Nel Cantone SZ i circondari applicano un proprio moltiplicatore d'imposta annuo.

2 350 comuni

Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette	Imposte sul possesso e sulla spesa
<ul style="list-style-type: none">• <i>Imposta sul reddito e sulla sostanza</i>• <i>Imposta personale</i>• <i>Imposta sull'utile e sul capitale</i>• <i>Imposta sulle successioni e donazioni</i>• <i>Imposta sui proventi da concorsi pronostici e simili</i>• <i>Imposta sugli utili immobiliari</i>• <i>Imposta immobiliare</i>• <i>Tassa di mutazione</i>• <i>Tassa professionale</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Imposta sui cani</i>• <i>Imposta sugli spettacoli</i>• <i>Diverse</i>

In quasi tutti i Cantoni le **Parrocchie** delle tre Chiese nazionali (protestante, cattolica romana e – se rappresentata – cattolica cristiana) prelevano un'imposta di culto presso i loro membri e nella maggior parte dei casi anche presso le persone giuridiche assoggettate nel Cantone.

Osservazione:

Il Cantone VD non preleva un'imposta di culto separata, poiché le spese di culto sono finanziate con il gettito delle imposte ordinarie. Nel Cantone VS, dove queste spese sono incluse nel preventivo del comune, l'imposta di culto è riscossa solo in alcuni comuni.

Per le persone fisiche il pagamento dell'imposta di culto è facoltativa nei Cantoni TI, NE e GE.

Per le persone giuridiche il pagamento dell'imposta di culto è facoltativa nei Cantoni TI e NE. I Cantoni SO, BS, SH, AR, SG, AG e GE non prelevano alcuna imposta di culto presso le persone giuridiche.

A prima vista l'elevato numero di imposte prelevate in Svizzera può forse sorprendere. Se si effettua però un confronto con altri Stati esteri, la Svizzera non si distingue affatto per la quantità di imposte riscosse. La peculiarità del nostro sistema è costituita piuttosto dalla mancanza di una regolamentazione legale uniforme, valida sull'intero territorio nazionale per ogni singola imposta e, soprattutto, per le imposte dirette.

A) Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette

Osservazioni introduttive

Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono **prelevate periodicamente** ragion per cui la loro riscossione avviene sulla base di una delimitazione temporale. Il periodo fiscale costituisce il lasso di tempo per il quale è dovuta l'imposta. Ai fini del calcolo dell'imposta e della tassazione riveste inoltre importanza il periodo di computo (periodo in cui è conseguito il reddito determinante per il calcolo dell'imposta). Per la determinazione della sostanza è decisivo il valore ad essa attribuito a una certa «**data di riferimento**» (31.12).

Tutti i Cantoni determinano l'imposta in base al **sistema postnumerando** con tassazione annua, il quale prende in considerazione il **reddito effettivamente conseguito**. Il periodo di computo coincide quindi con il periodo fiscale (anno fiscale).

Di regola queste imposte sono accertate **annualmente** sulla base di una **dichiarazione d'imposta** che il contribuente deve compilare e ritornare all'Amministrazione delle contribuzioni.

In generale l'imposta dovuta è accertata in due fasi, vale a dire attraverso l'aliquota d'imposta fissata dalla legge e il coefficiente stabilito periodicamente.

Le legislazioni tributarie di questi Cantoni contengono soltanto la cosiddetta **tariffa di base** dell'imposta, vale a dire valori semplici. L'imposta risultante dalla tariffa di base è **l'imposta semplice**. L'imposta cantonale o comunale effettivamente dovuta si ottiene generalmente moltiplicando l'imposta semplice per un determinato **coefficiente**, ovvero per un numero indice fissato di regola ogni anno dal Legislativo.

In materia di imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, i comuni ricorrono di solito alle stesse basi di calcolo e alla stessa tariffa applicate dai Cantoni.

I comuni prelevano le loro imposte quale multiplo (espresso in termini assoluti o in percento) della tariffa cantonale di base, vale a dire dell'imposta semplice cantonale o come percentuale dell'imposta cantonale effettivamente dovuta (moltiplicatore).

Salvo rare eccezioni questo modo di procedere vale anche per le imposte comunali sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche.

1 Imposta sul reddito delle persone fisiche

Tutti i Cantoni e comuni conoscono attualmente il sistema dell'imposta generale sul reddito con un'imposta complementare sulla sostanza. Per la sua struttura, l'imposta sul reddito è simile all'IFD delle persone fisiche.

In tutti i Cantoni è tassato il **reddito complessivo**, senza distinzione dei singoli elementi che lo compongono né della loro fonte.⁹ Le persone fisiche devono quindi dichiarare il loro reddito complessivo da attività indipendente o dipendente, i guadagni accessori di ogni genere e i redditi realizzati in via di compensazione nonché i proventi della sostanza mobiliare, dei beni immobili ecc.

Per le persone coniugate, il sistema fiscale svizzero si fonda sul principio **dell'imposizione della famiglia** (vedi pagina 33). Pertanto i redditi dei **contribuenti coniugati che vivono effettivamente in comunione domestica vengono cumulati** al pari del reddito dei figli minorenni che viene aggiunto a quello del detentore dell'autorità parentale. È fatta eccezione per il reddito dell'attività lucrativa dei figli minorenni espressamente assoggettato a un obbligo di tassazione separata.



Dal reddito lordo complessivo, in tutti i Cantoni possono essere dedotte le **spese necessarie a conseguire il reddito** (ad es. spese professionali e per il conseguimento del reddito).

Sono inoltre concesse **deduzioni generali** (deduzioni per contributi assicurativi, premi e contributi all'AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale, deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi, per interessi su debiti privati fino a un determinato importo ecc.) nonché **deduzioni sociali** (deduzioni per coniugi, deduzioni per famiglie monoparentali, deduzioni per i figli, deduzioni per persone bisognose a carico ecc.). L'ammontare di queste deduzioni varia in modo considerevole da Cantone a Cantone.

⁹ Un'eccezione è costituita dall'imposizione parziale dei dividendi, che è stata accettata dal Popolo quale parte integrante della riforma II dell'imposizione delle imprese.

In quasi tutti i Cantoni le **tariffe dell'imposta sul reddito** sono strutturate in modo **progressivo**¹⁰, vale a dire l'aliquota d'imposta cresce con l'aumentare del reddito fino a un determinato limite. La progressività delle tariffe varia da Cantone a Cantone.

Tutti i Cantoni tengono conto della **situazione familiare**, in quanto – in luogo o in aggiunta alla deduzione per coniugi – prevedono sgravi per coniugi e contribuenti ad essi parificati (ad es. famiglie monoparentali, unioni domestiche registrate; *vedi allegato II*).

Imposizione alla fonte

Tutti i Cantoni tassano alla fonte (imposta alla fonte) il reddito del lavoro di cittadini stranieri che non sono in possesso di un permesso di domicilio (permesso C).¹¹

Il datore di lavoro deve dedurre detta imposta dal reddito d'attività lucrativa e versarla all'autorità fiscale. L'imposta alla fonte copre le imposte sul reddito della Confederazione (IFD), del Cantone e del comune (compresa l'eventuale imposta di culto).

Imposizione secondo il dispendio

Nella maggioranza dei Cantoni i cittadini stranieri e gli svizzeri che per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa possono pagare, invece dell'imposta sul reddito ordinaria (con la presentazione di una dichiarazione d'imposta), un'imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso (in alcuni Cantoni: pagamento delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo il dispendio). In questo ultimo caso l'imposta è di solito calcolata in base al dispendio annuo del contribuente e della sua famiglia. Essa non può però essere inferiore alle imposte accertate in via ordinaria sugli elementi del reddito e della sostanza di fonte svizzera.

Osservazione:

Nei cantoni di ZH, BS, BL e SH l'imposizione sul dispendio è solamente possibile per l'anno d'arrivo nel cantone fino alla fine del periodo fiscale in corso. La stessa regola è applicabile nel canton AG per i cittadini svizzeri. Per contro nello stesso cantone l'imposizione sul dispendio resta possibile per gli stranieri anche negli anni successivi.

¹⁰ Cantoni UR e OW: la tariffa dell'imposta sul reddito è strutturata in modo proporzionale (flat rate tax).

¹¹ Il Cantone GE tassa pure alla fonte il reddito di figli minorenni indipendentemente dalla loro nazionalità.

2 Imposta personale

Questa imposta cantonale e/o comunale, di regola fissa, è dovuta in **alcuni Cantoni** (ZH, LU, UR¹², NW, SO, SH, TI, VD, VS e GE) dalle persone maggiorenni¹³ o che esercitano un'attività lucrativa. Essa è riscossa oltre all'imposta sul reddito e il suo importo è modico.

Nel Cantone VD solo i comuni sono autorizzati a prelevare questa imposta. Comunque non esiste nessun obbligo (imposta comunale «facoltativa»).

3 Imposta sulla sostanza delle persone fisiche

Tutti i Cantoni e i comuni prelevano un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, che è tassata ogni anno contestualmente all'imposta sul reddito (una sola dichiarazione d'imposta per entrambe le imposte). Per il calcolo dell'imposta sulla sostanza si considera il valore in una determinata data.

Oggetto di questa imposta è di regola la **sostanza complessiva**, che comprende tutti i beni e i diritti di cui il contribuente è proprietario o usufruttuario. La sostanza è valutata generalmente al valore venale.

Nella sostanza imponibile rientrano in particolare i beni mobili (ad es. titoli, averi bancari, autoveicoli) e quelli immobili (ad. es. terreni), le assicurazioni sulla vita e di rendita suscettibili di riscatto nonché la sostanza investita in un'azienda commerciale o agricola.

Il mobilio domestico e gli oggetti di uso personale non vengono tassati.



¹² Cantone UR: la tassa è percepita dal comune e dalle comunità parrocchiali.

¹³ Cantone TI: l'imposta è riscossa solo presso persone che hanno compiuto il ventesimo anno di età.

La **base di calcolo** per stabilire l'imposta sulla sostanza è data dalla **sostanza netta**, che corrisponde alla sostanza lorda del contribuente dopo la deduzione dei debiti complessivi comprovati.

Dalla sostanza netta si possono inoltre operare speciali **deduzioni sociali**, che differiscono da Cantone a Cantone. Alcuni Cantoni non prevedono deduzioni sociali, ma hanno un **minimo esente da imposta**, che può essere piuttosto alto e che varia parecchio da un Cantone all'altro.

Nella maggior parte dei casi le **tariffe dell'imposta sulla sostanza** sono strutturate in modo **progressivo**. I Cantoni LU, UR, SZ, OW, NW, GL, AI, SG e TG hanno aliquote d'imposta fisse (imposte proporzionali).

Tenendo conto delle deduzioni concesse e dei minimi esenti da imposta, l'inizio dell'obbligo di imposizione sulla sostanza cambia molto (nel 2013, per un contribuente coniugato senza figli gli importi variano ad es. tra 51 000 e 261 000 franchi di sostanza netta) da un Cantone all'altro.

Per i cittadini stranieri che beneficiano dell'imposizione secondo il dispendio saranno i cantoni a determinare in che misura la stessa copre anche l'imposta sulla sostanza.

4 Imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche

Come per l'IFD anche per le imposte cantonali e comunali vale il principio secondo cui le persone giuridiche devono pagare le imposte nel luogo in cui hanno la loro sede o amministrazione effettiva o in virtù della loro appartenenza economica.

Per le società di capitali e le società cooperative quasi tutti i Cantoni e comuni prevedono un'imposta sull'utile netto nonché un'imposta sul capitale azionario o sociale liberato e sulle riserve.

Per contro nel canton UR le persone giuridiche imposte ordinariamente non sono soggette ad un'imposta cantonale sul capitale, solamente le holding e le società amministrative versano al cantone un'imposta privilegiata sul capitale.

Nel canton BS le persone giuridiche non pagano l'imposta comunale.

L'imposta è fissata per ogni periodo fiscale. Esso corrisponde all'esercizio commerciale.



Nella maggior parte dei casi le imposte sull'utile netto sono fissate in modo proporzionale (aliquota fissa). L'aliquota espressa in percento dipende talvolta dall'intensità del rendimento o dalla rendita (utile in relazione a capitale e riserve):

- **aliquota proporzionale** (aliquota fissa): ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VD, GE e JU; così come FR e NE ove la tariffa per gli utili fino a un determinato importo (50'000, risp. 40'000 fr.) è progressiva;
- **sistema misto** in cui due o tre diverse aliquote vengono combinate a seconda dell'intensità del rendimento o dell'ammontare dell'utile: BE, ZG, SO, BS, BL, AG e VS.

In quasi tutti i Cantoni l'**imposta sul capitale**, espressa in per mille, è **proporzionale**. Nei Cantoni GR e VS, per contro, la tariffa è leggermente progressiva (aliquota doppia).

Dall'approvazione della riforma II dell'imposizione delle imprese i Cantoni possono **computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale** (art. 30 cpv. 2 LAID).

Le società di capitali i cui redditi provengono in tutto o in parte da **partecipazioni** svizzere ed estere (**società holding e società di partecipazione**) beneficiano in tutti i Cantoni di riduzioni fiscali.

A titolo d'esempio le società che non esercitano alcuna attività economica in Svizzera e il cui scopo consiste principalmente nell'amministrazione a lungo termine di partecipazioni non devono pagare **nessuna imposta sull'utile netto**, qualora le partecipazioni o il rendimento complessivo delle stesse ammontino ad **almeno due terzi** dell'attivo o del rendimento complessivo (società holding). Con la concessione di queste riduzioni fiscali dovrebbe essere evitata una multipla imposizione economica.

Sulle società holding i Cantoni riscuotono soltanto un'**imposta ridotta sul capitale**.

Al pari della Confederazione, tutti i Cantoni impongono secondo la procedura ordinaria l'utile conseguito con una proprietà fondiaria situata in Svizzera (nel Cantone).

Sono considerate **società d'amministrazione** (società di sede e società miste)¹⁴ quelle che hanno soltanto la loro sede nel Cantone, ove non esercitano nessuna attività economica vera e propria o ne esercitano una secondaria, in quanto le loro attività sono svolte quasi esclusivamente all'estero.

Queste società godono parimenti di un trattamento fiscale speciale, poiché il loro **ricavo da partecipazioni è esente da imposta**, mentre gli altri proventi ottenuti in Svizzera (in caso di attività accessoria nel settore commerciale o industriale) sono interamente assoggettati alla tariffa ordinaria. Gli introiti provenienti dall'estero sono imposti, in relazione con il totale dei ricavi, in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa rispettivamente commerciale in Svizzera.

Per quanto riguarda l'**imposta sul capitale**, la maggior parte dei Cantoni applica tariffe ridotte **simili o persino identiche a quelle previste per le società holding**.

I Cantoni possono inoltre, per via legislativa, concedere alle **società di nuova costituzione** – che favoriscono gli interessi economici del Cantone – agevolazioni sotto forma di esenzioni totali o parziali per un periodo massimo di dieci anni.

L'imposizione dell'utile delle **altre persone giuridiche** (associazioni, fondazioni ecc.) avviene principalmente in modo analogo a quella delle altre società di capitali. Spesso vengono però applicate altre tariffe (spesso una tariffa propria, in certi casi quella prevista per le società di capitali e in pochi casi quella dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

¹⁴ *Nell'ambito della Riforma III dell'imposizione delle imprese, il Consiglio federale propone la soppressione di norme esistenti che non sono più compatibili con gli standard internazionali. Si tratta in particolare degli statuti fiscali applicati dai Cantoni alle società holding, alle società di domicilio e alle società miste.*

Tutti i Cantoni assoggettano il capitale delle suddette corporazioni secondo le disposizioni vigenti per le persone fisiche, applicando tuttavia nella maggior parte dei casi un'altra tariffa oppure altre aliquote d'imposta.

Imposta minima

In materia di imposta sul capitale, la maggior parte dei Cantoni grava con un onere fiscale minimo le società di capitali e le società cooperative; per l'imposta cantonale questo onere minimo varia da Cantone a Cantone ed è compreso tra 100 e 900 franchi all'anno. A questo si aggiunge eventualmente l'imposta comunale.

Allo scopo di imporre pure le aziende che non si prefiggono di realizzare utili ma che rivestono un'importanza economica, i Cantoni LU, SZ, OW, NW, FR, BS, SH, AR, TG, TI, VD e VS assoggettano talune persone giuridiche a un'**imposta minima** calcolata sul fatturato, sulla proprietà fondiaria o sul capitale investito. Questa imposta viene riscossa in luogo dell'imposta ordinaria sull'utile e sul capitale quando quest'ultima è più bassa dell'imposta minima.

5 Imposta sulle successioni e donazioni

Le imposte sulle successioni e donazioni non sono prelevate dalla Confederazione, bensì unicamente dai Cantoni. In pochi Cantoni la facoltà di prelevare imposte sulle successioni e donazioni spetta anche ai comuni. La maggior parte di questi non preleva però direttamente questa imposta ma partecipa solo al gettito dell'imposta cantonale.

Nel Cantone ZG, l'imposta è prelevata dal Cantone, ma il gettito va ai comuni. Nel Cantone GR, i comuni hanno una sovranità fiscale propria.

Mentre **quasi tutti i Cantoni** sottopongono a imposta sia le successioni sia le donazioni, il Cantone LU non assoggetta le donazioni. Le donazioni intercorse nei precedenti cinque anni dalla morte del de cuius sono tuttavia incluse nel calcolo dell'imposta sulle successioni.

Il Cantone SZ non riscuote imposte né sulle successioni né sulle donazioni.

L'imposta sulle successioni ha come oggetto la **trasmissione di beni** per successione legittima nonché mediante istituzione di erede o legato.

L'imposta sulle donazioni grava tutte le **liberalità e assegnazioni fra vivi**. Per donazione fa stato, di regola, la definizione data dal diritto civile.

Per quanto concerne la **riscossione** dell'imposta sulle successioni di beni mobili, questa spetta al **Cantone in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio**.

La trasmissione dei **beni immobili** è per contro imponibile **nel Cantone in cui si trovano** i fondi.



Le donazioni di beni mobili sono soggette all'imposta nel Cantone in cui il **donante** era **domiciliato al momento della donazione**, mentre quelle di beni immobili sono assoggettate nei Cantoni in cui si trovano detti beni.

L'imposta sulle successioni è quasi ovunque **un'imposta sulle quote ereditarie**, per cui è prelevata sulla parte di ogni erede o legatario.

Nel Cantone SO, oltre all'imposta sulle quote ereditarie, è inoltre riscossa **un'imposta sulla massa successoria** sull'insieme della successione di una persona defunta prima della divisione. Il Cantone GR preleva unicamente l'imposta sulla massa successoria e i suoi comuni possono prelevare in aggiunta un'imposta sulle quote ereditarie.

In tutti i Cantoni sono di principio **assoggettati** all'imposta i **beneficiari** dei beni trasmessi per successione, liberalità o donazione. In materia di imposta sulle successioni questi sono pertanto **gli eredi e i legatari**, mentre per l'imposta sulle donazioni sono i **beneficiari della donazione**.

L'imposta sulle successioni e donazioni è **un'imposta unica**, riscossa una sola volta. Nel caso delle successioni viene di regola calcolata sul valore della successione al momento della morte del disponente e, per le donazioni, sul valore delle stesse al momento della devoluzione dei beni.

Di principio, per il **calcolo di queste imposte** è determinante il valore venale. Vi sono comunque regolamentazioni derogatorie applicabili segnatamente ai titoli, agli immobili e alle prestazioni d'assicurazione.

Esenzioni fiscali, deduzioni personali o importi esenti da imposta differiscono notevolmente da Cantone a Cantone.

- Il **coniuge superstite** e il partner superstite di un partenariato registrato è esonerato in tutti i Cantoni.
- Gli **eredi diretti** sono esonerati dall'imposta nella maggior parte dei Cantoni, ad eccezione di AI (deduzione 300 000 fr.), VD (esenzione per i primi 250 000 fr., in seguito deduzione decrescente fino a 500 000 fr.) e NE (deduzione 50 000 fr.).
Nel Cantone LU, sulle eredità dei discendenti diretti, possono prelevare un'imposta sulle successioni solo i comuni (importo esente da imposta: 100 000 fr.).
- Gli **ascendenti diretti** sono esonerati dall'imposta nei Cantoni UR, OW, NW, ZG, FR, SO e BL (solo genitori), AR, AG, TI, VS e GE. In tutti gli altri Cantoni essi sono tassati, anche se nella maggior parte dei Cantoni sono previste deduzioni personali (importi esenti da imposta) che variano tra i 500 e i 200 000 franchi.

Nel Cantone GE, l'esonero dell'imposta di successione e donazione non è ammessa se in una delle ultime tre decisioni di tassazioni definitive precedenti il giorno del decesso, il defunto era al beneficio dell'imposizione secondo il dispendio.

Le **tariffe d'imposta** in materia di successioni e donazioni sono strutturate in maniera molto diversa tra un cantone e l'altro. Esse sono nella maggior parte dei Cantoni identiche per le due imposte e sono pressoché tutte strutturate secondo il principio della progressione. L'onere fiscale tiene generalmente conto del grado di parentela e/o del valore della devoluzione. Nei Cantoni UR, OW, NW, AR, AI e SG vengono utilizzate tariffe d'imposta lineari che dipendono dal grado di parentela.

Per quanto concerne le successioni, **la tassazione** è allestita generalmente sulla base dell'**inventario successorio** che deve essere eretto al momento del decesso.

L'imposta sulle donazioni si fonda su una **dichiarazione d'imposta** che, nella maggior parte dei Cantoni, deve essere consegnata dal beneficiario della donazione.

6 Imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili

Le vincite alle lotterie, allo Sport-Toto (concorso di pronostici degli esiti di partite di calcio) e a concorsi analoghi (ad es. scommesse sulle corse dei cavalli) sono **tassate in tutti i Cantoni**.

Nei Cantoni di SZ, TI, VS e JU queste vincite vengono tassate separatamente dagli altri redditi secondo un'**aliquota** o **tariffa speciali**. Nei Cantoni di BE e NE le vincite alle lotterie sono tassate contestualmente con gli altri redditi, ma sono imposte separatamente mediante una tariffa speciale.

In tutti gli **altri Cantoni** tali vincite soggiacciono **congiuntamente al rimanente reddito** all'imposta ordinaria sul reddito.

I Cantoni tassano queste vincite solo a contare da un determinato importo.

Le vincite ai giochi di fortuna nelle case da gioco svizzere (casinò) sono esenti da imposta (vedi pagina 36).



7 Utili in capitale da sostanza mobiliare privata

Gli utili da sostanza mobiliare conseguiti con l'alienazione di sostanza mobiliare privata come titoli, dipinti ecc. **sono esentati** dall'IFD e dalle imposte cantonali.

8 Imposta sugli utili immobiliari

A livello **federale**, gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione della **sostanza immobiliare privata** sono espressamente **esenti da imposta**. Solo gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione di immobili della sostanza commerciale (dagli attivi di un lavoratore indipendente o di una persona giuridica) oppure provenienti dal commercio di immobili soggiacciono all'IFD.

Per contro, **tutti i Cantoni** prelevano un'imposta sugli utili immobiliari conseguiti con l'alienazione di fondi del contribuente. Di solito l'imposta viene riscossa esclusivamente dal Cantone. Nei Cantoni OW, FR, BS, SH, GR e JU essa viene riscossa sia dal Cantone che dai comuni. Nei Cantoni ZH e ZG essa viene riscossa soltanto dai comuni in base alla regolamentazione sancita nella legislazione tributaria cantonale.

Laddove l'imposta sugli utili immobiliari viene riscossa soltanto dal Cantone, i comuni partecipano di regola in un modo o nell'altro al gettito dell'imposta cantonale.

In circa la metà dei Cantoni tutti gli utili da sostanza immobiliare sono sottoposti a un'**imposta speciale**, la cosiddetta «imposta sugli utili immobiliari», che viene prelevata sugli utili conseguiti sia da persone fisiche sia da persone giuridiche. Si tratta di un'**imposta esclusiva**, per cui gli utili soggiacciono esclusivamente a questa imposta e non sono dunque sottoposti a nessun altro aggravio (sistema monistico).

Gli altri Cantoni assoggettano a questa imposta speciale soltanto gli utili da sostanza immobiliare conseguiti con l'alienazione di **sostanza privata** delle persone fisiche. Per contro gli utili in capitale conseguiti con l'**alienazione** di immobili provenienti dalla **sostanza commerciale** (di una persona giuridica o di un lavoratore indipendente) oppure provenienti dal **commercio di immobili** (utili ritratti da un commerciante di immobili nell'esercizio della sua professione) soggiacciono per contro alla **normale imposta sul reddito rispettivamente sull'utile** e vengono cumulati al rimanente reddito rispettivamente utile (sistema dualistico come per l'IFD).

9 Imposta immobiliare

Oltre alle imposte sulla sostanza e sul capitale, più della metà dei Cantoni preleva anche un'imposta sulla proprietà fondiaria.

Questa imposta immobiliare periodica (detta anche imposta fondiaria) è tassata e riscossa annualmente. Di regola viene notificata alla fine del periodo fiscale ed è calcolata sul valore fiscale determinante. Essa è essenzialmente un'**imposta comunale**. Nei casi in cui è un'imposta cantonale, il comune interessato partecipa di regola in misura cospicua al suo gettito.



Tutti i **comuni** dei Cantoni SG, TI, VS e JU prelevano un'imposta comunale sugli immobili di proprietà di persone fisiche e giuridiche situati nel Cantone, mentre nei Cantoni BE, FR, AI, GR e VD i comuni possono, ma non devono, prelevare una simile imposta (imposta comunale «facoltativa»).

Nei Cantoni TG e GE, l'imposta immobiliare è **riscossa solo dal Cantone** (nessuna imposta comunale) e grava gli immobili appartenenti a persone fisiche e giuridiche.

Oltre all'imposta comunale su tutti gli immobili, i Cantoni TI e VS prelevano un'imposta immobiliare cantonale sugli immobili di proprietà delle persone giuridiche.

Il Cantone VD conosce inoltre un'imposta supplementare cantonale e comunale facoltativa, ma solo su immobili che costituiscono un investimento in capitale delle persone giuridiche. Sono invece esentati gli immobili – o parti di essi – che le persone giuridiche utilizzano a propri scopi commerciali o industriali.

Il Cantone NE riscuote soltanto un'imposta su immobili che costituiscono un investimento in capitale delle persone giuridiche, nonché su immobili di istituti di previdenza, che sono normalmente esclusi dall'imposta. È la sola imposta immobiliare riscossa in questo Cantone (imposta cantonale e comunale facoltativa).

L'immobile è **tassato nel luogo in cui è situato** sicché il domicilio del contribuente non riveste nessuna importanza.

Gli immobili non agricoli sono tassati generalmente sulla base del **valore venale**, mentre per quelli agricoli e forestali l'imposta è commisurata al **valore di reddito**. Per sua natura, l'imposta immobiliare viene calcolata sul valore lordo dell'immobile, ossia senza tener conto dei debiti che lo gravano, che non possono quindi essere dedotti.

Nel Cantone NE, l'imposta immobiliare è calcolata sul valore catastale degli immobili, che serve come investimento, senza possibilità della deduzione dei debiti.

Questa **imposta** è sempre **proporzionale**. L'aliquota d'imposta è espressa in per mille e varia tra lo **0,3** e il **3,0 per mille** del valore di stima ufficiale o venale rispettivamente del valore di reddito.

I Cantoni LU, OW, NW, BS, SH, AR, TG e TI prelevano oltre all'eventuale imposta immobiliare anche una cosiddetta **imposta minima sugli immobili delle persone giuridiche**, qualora quest'ultima sia superiore alla somma dell'imposta sull'utile e sul capitale rispettivamente superiore all'imposta minima sugli introiti lordi.

I Cantoni OW e NW prevedono un'imposta analoga anche per gli immobili di persone fisiche.

Il Cantone UR riscuote un'imposta minima analoga, ma solo su fondi di **persone fisiche** che pagano al Cantone meno di 300 franchi di imposte cantonali, comunali e di culto per anno fiscale.

I Cantoni ZH, SZ, GL, ZG, SO, BL e AG non prelevano **nessuna imposta immobiliare**.

10 Tassa di mutazione

La tassa di mutazione è un'**imposta sulle operazioni** nell'ambito della **circolazione giuridica** e grava tutti i **trasferimenti di proprietà dei beni immobili** (e i diritti a essa connessi) siti nel Cantone o nel comune. Oggetto di questa tassa è quindi il passaggio di proprietà come tale.

La tassa sui trasferimenti di proprietà è prelevata **in quasi tutti i Cantoni** e generalmente è riscossa dal Cantone stesso. Solo nei Cantoni AR, SG e GR¹⁵ essa è riscossa quale imposta comunale, mentre nei Cantoni FR, VD e VS oltre al Cantone anche i comuni possono prelevare questa tassa. Se solo il Cantone preleva questa tassa, i comuni partecipano a volte al suo gettito.

I Cantoni ZH, UR, GL, ZG, SH e AG non prelevano una vera e propria tassa sui trasferimenti di proprietà ma unicamente tasse d'iscrizione al registro fondiario o emolumenti amministrativi.

Questa tassa è calcolata in linea di principio sul prezzo d'acquisto. Normalmente essa è pagata dall'acquirente dell'immobile (persona fisica o giuridica). Nei Cantoni OW, BL e AR è, senza accordo contrario, sopportata in parti eguali dall'acquirente e dal venditore.

Le **tariffe d'imposta** sono normalmente **proporzionali** (aliquote d'imposta fisse) e nella maggior parte dei Cantoni e comuni variano **tra l'1 e il 3,3 per cento** del prezzo d'acquisto.

¹⁵ Cantone GR: la base legale è la legge cantonale sulle imposte comunali e di culto; i comuni stabiliscono le aliquote (massimo 2 %).

11 Tassa cantonale sulle case da gioco

Tutti i Cantoni con un **casinò** in possesso di **concessione B** hanno adeguato la loro legislazione tributaria e introdotto un'imposta sulle case da gioco, prelevata sul prodotto lordo dei giochi, che non può comunque superare il 40 per cento della tassa complessiva sulle case da gioco spettante alla Confederazione.

I Cantoni che hanno ottenuto una concessione B sono BE, SZ, FR, SH, SG, GR, TI, VS, NE, GE e JU.

Osservazione:

I Cantoni non possono prelevare imposte dai casinò in possesso di concessione A (Gran casinò).

12 Tassa professionale

I **comuni del Cantone GE** sono autorizzati a prelevare una tassa professionale (taxe professionnelle communale) presso le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività lucrativa indipendente, un'azienda commerciale, artigianale o industriale o posseggono uno stabilimento d'impresa o una filiale sul loro territorio.

Le aziende agricole non sono assoggettate all'imposta per il settore d'attività che non ha carattere industriale o economico.

La tassa è calcolata sulla base di coefficienti applicabili alla cifra d'affari annua, ai canoni di locazione annui dei locali commerciali e al numero delle persone occupate nell'impresa.

B) Imposte sul possesso e sulla spesa

1 Imposta di circolazione

Per poter circolare, tutti i veicoli a motore e i rimorchi il cui luogo di stazionamento è la Svizzera devono essere regolarmente immatricolati. L'ammissione alla circolazione dei veicoli a motore e il rilascio dei **titoli d'immatricolazione** (licenza di circolazione) e delle **targhe di controllo** a nome del detentore del veicolo sono di competenza dei **Cantoni**, generalmente dell'Ufficio della circolazione del Cantone di domicilio del detentore.

L'imposta di circolazione per i Cantoni OW e NW è riscossa dal Servizio della sicurezza stradale di Obvaldo e Nidvaldo.

I veicoli a motore e rimorchi omologati soggiacciono a un'imposta di circolazione che viene riscossa annualmente **in tutti i Cantoni**. I veicoli immatricolati a nome della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni e delle loro suddivisioni nonché a nome delle rappresentanze di Stati esteri sono esonerati dal pagamento dell'imposta.

Il detentore del veicolo, a nome del quale sono rilasciate la licenza di circolazione e le targhe di controllo, è tenuto a pagare l'imposta. A differenza di alcuni Stati vicini, in Svizzera le targhe di controllo del veicolo sono abbinata al suo detentore fintanto che questo rimane nel medesimo Cantone. In caso di cambiamento di detentore del veicolo, le targhe non seguono quindi il veicolo.



L'ammontare dell'imposta dipende dal genere del veicolo. I criteri di calcolo si fondano sempre su caratteristiche tecniche (a seconda del Cantone, ad es. numero di CV fiscali, chilowatt, cilindrata, carico utile, peso totale o a vuoto, compatibilità ambientale). L'onere fiscale per gli stessi veicoli a motore varia considerevolmente da un Cantone all'altro.

Certe categorie di veicoli o certi tipi di propulsioni sono spesso esonerati dall'imposta (ad esempio i veicoli elettrici o ibridi) o beneficiano di riduzioni fiscali (ad esempio veicoli con categorie di consumo A e B secondo l'etichetta energetica della Confederazione o emissione di CO₂)

Per ragioni di completezza occorre pure menzionare che i Cantoni conoscono un'imposta sulle imbarcazioni (battelli a motore, battelli a vela e navi da carico). Queste imbarcazioni devono essere immatricolate presso un'autorità cantonale, di regola presso l'Ufficio della navigazione.

2 Imposta sui cani

I Cantoni e/o comuni prelevano ogni anno un'imposta sui cani che in alcuni Cantoni può variare a seconda della taglia o del peso del cane.

All'interno dello stesso Cantone l'ammontare dell'imposta può talvolta variare da comune a comune.

Nella maggior parte dei Cantoni, in determinati casi (cani guida per ciechi, cani da salvataggio ecc.) sono però previsti sgravi o esoneri fiscali.



3 Imposta sugli spettacoli

Si tratta di un'imposta sugli spettacoli pubblici a titolo oneroso. In taluni casi essa è inclusa nel **prezzo del biglietto** (di regola 10 % del prezzo d'entrata o delle entrate lorde) e in altri casi viene riscossa sotto forma di **tassa globale**.

Questa tassa è prelevata nei Cantoni FR, AR, TI (solamente per i cinema), NE e JU. Nei Cantoni LU, SO e VD l'imposta sugli spettacoli è un'imposta comunale facoltativa.

4 Imposta di bollo cantonale e le tasse d'iscrizione

Oltre alle tasse di bollo federali, i Cantoni TI, VD, VS e GE prelevano anche **imposte di bollo cantonali**. Oggetto di queste imposte sono documenti rilasciati da autorità giudiziarie o amministrative a privati (sentenze, documenti di legittimazione, estratti da registri ecc.), atti o allegati (atti processuali, istanze, ricorsi ecc.) inoltrati da privati alle summenzionate autorità nonché documenti relativi a negozi giuridici di ogni genere (contratti, testamenti, ricevute ecc.).

Nel cantone VD solo i **contratti di pegno immobiliare** sottostanno all'imposta di bollo.

Il Cantone VS preleva inoltre l'**imposta di bollo sulle carte da gioco**.

Il Cantone GE riscuote inoltre **tasse d'iscrizione**. Queste sono simili all'imposta di bollo e sono prelevate sull'iscrizione, obbligatoria e facoltativa, di documenti pubblici e privati in un registro ufficiale speciale. Queste tasse rivestono un carattere fiscale.

In virtù dell'art. 134 Cost. non possono essere gravati da imposte di bollo o da tasse d'iscrizione cantonali o comunali i documenti che la legislazione federale assoggetta secondo l'art. 132 cpv. 1 Cost. alla tassa di bollo federale o che dichiara esenti.

5 Tassa su lotterie e manifestazioni analoghe

Nella maggior parte dei Cantoni l'organizzazione di lotterie, tombole ecc. non organizzate a titolo professionale è soggetta a tasse, prelevate il più delle volte dal Cantone e in casi rari dai comuni. Alle volte i comuni partecipano ai proventi delle tasse riscosse dal Cantone.

Nella maggior parte dei casi questa tassa è intesa come **tassa d'autorizzazione**; in pochi Cantoni riveste carattere fiscale.

I singoli Cantoni disciplinano in modo molto differente quali manifestazioni debbano essere assoggettate alla tassa. Lo stesso dicasi per l'importo della medesima. In generale la tassa dipende dalla quantità dei biglietti o delle cartelle venduti (applicando un'aliquota fissa, decrescente o progressiva) oppure da altri criteri (come ad es. le dimensioni della sala in cui si tiene la manifestazione).

I Cantoni ZH, BS, SH, TG e NE non conoscono questo genere di imposte o di tasse.



C) Altri tributi

1 Tassa di soggiorno

La maggior parte dei Cantoni preleva una tassa di soggiorno. Soltanto i Cantoni ZH e TG non conoscono una simile tassa. Nei Cantoni SO, GR, AG e VD la legge permette ai comuni (AG: soltanto comuni con stabilimenti di cura) di riscuotere questa tassa, senza però obbligarli.

La riscossione ha luogo di regola per il tramite dell'Ente locale del turismo, a volte però anche per il tramite dei comuni.

2 Tassa per la promozione del turismo

I Cantoni AI e GE riscuotono una cosiddetta tassa per la promozione del turismo dalle imprese che esercitano un'attività economica o commerciale e che beneficiano degli effetti diretti o indiretti del turismo.

Essa è determinata dai vantaggi e dalla creazione di valore aggiunto che i contribuenti ritraggono dal turismo. I proventi di questa tassa sono destinati allo sviluppo e alla promozione del turismo.

Anche i comuni dei Cantoni BE, LU, GL, FR, GR, TI, VD e VS possono riscuotere una tassa di questo tipo o simile.

3 Tassa di compensazione (esenzione) dal corpo pompieri

La maggior parte dei Cantoni conoscono la tassa di compensazione dal corpo pompieri, essa può essere riscossa dal Cantone o dal comune. Essa è riscossa principalmente ai contribuenti che hanno l'obbligo al servizio da pompieri ma non lo adempiono.

I Cantoni ZH, BS, TI, VD e GE non conoscono questa tassa.

4 Diritti d'acqua

Questa imposta è prelevata in caso di utilizzo della forza idraulica di una centrale idroelettrica a partire da una certa potenza lorda: BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, AR, AI, SG, GR, AG, VD, VS, NE, GE e JU.

Da questo tributo occorre distinguere la tassa dell'acqua potabile che è riscossa in base alla facoltà di disporre delle acque (sovranità sulle acque) e che rappresenta un indennizzo per il consumo d'acqua.

5 Imposta sulle pigioni

I comuni del Cantone VD possono riscuotere su tutte le pigioni percepite su fondi situati nel comprensorio comunale un'imposta pari al massimo al 3 per cento.

L'imposta è dovuta dal locatario o dal proprietario che vive nel proprio immobile.

Per pigioni non commerciali la legge sulle imposte comunali prevede una deduzione a titolo di oneri famigliari.

Attualmente nessun comune vodese riscuote questa imposta.

APPENDICE

- I Oneri fiscali a confronto**
- II Sgravi fiscali per coniugi
(panoramica)**
- III Materiale didattico in materia
di imposte**
- IV Indirizzi delle Amministrazioni
delle contribuzioni**



Osservazioni

I dati statistici contenuti nelle pagine seguenti si riferiscono all'anno 2013. Sono stati elaborati dall'AFC e tratti dall'opuscolo «L'onere fiscale in Svizzera» pubblicato dall'Ufficio federale di statistica.

A seguito di revisioni delle leggi tributarie questi paragoni intercantonali dell'onere fiscale subiscono ogni anno considerevoli variazioni. Le cifre attuali le trovate qui:

www.estv.admin.ch > italiano > Documentazione > Fatti e cifre > Statistiche fiscali > Steuerbelastung (disponibile solamente in tedesco e francese) > Steuerbelastung in den Kantonshauptorten

Onere fiscale gravante il reddito di una persona celibe/nubile nel 2013

(Imposte cantonali, comunali, di culto e IFD)

Ipotesi:

Oggetto fiscale: Imposizione del reddito lordo del lavoro secondo certificato di salario

Deduzioni:

- 5,15 % contributi AVS, AI e IPG
- 1,10 % contributi AD
- 5,00 % contributi alla Cassa pensioni
- Premi per assicurazioni delle persone nonché interessi e capitali di risparmio
./.. eventuali riduzioni dei premi delle casse malati (a seconda dei Cantoni i limiti minimi e massimi sono differenti)
- Deduzione per spese professionali (diversa a seconda dei Cantoni)

Capoluogo cantonale	Reddito lordo del lavoro in franchi				
	30 000	50 000	80 000	100 000	1 000 000
	Onere fiscale in franchi				
Zurigo	1'192	3'241	7'629	11'018	242'901
Berna	1'425	4'621	10'249	14'407	259'286
Lucerna	1'418	4'474	9'118	12'214	178'654
Altdorf	1'605	4'148	8'001	10'589	131'899
Svitto	1'224	2'831	6'120	8'583	116'925
Sarnen	1'536	3'724	7'502	9'907	119'633
Stans	1'394	3'728	7'761	10'513	130'853
Glarona	1'637	4'094	8'727	11'961	189'637
Zugo	571	1'561	3'586	5'729	105'098
Friburgo	2'036	4'786	10'735	15'091	220'640
Soletta	2'218	5'570	11'546	15'770	220'520
Basilea	634	4'949	11'459	15'774	237'486
Liestal	1'150	4'473	10'981	15'759	270'639
Sciaffusa	1'717	4'444	9'917	14'087	196'671
Herisau	1'897	4'502	9'558	13'156	176'200
Appenzello	1'574	3'786	7'647	10'475	133'585
San Gallo	1'653	5'073	11'475	16'116	215'917
Coira	987	3'672	8'962	12'585	196'388
Aarau	921	4'038	9'283	13'004	210'686
Frauenfeld	1'384	4'383	9'344	12'704	191'690
Bellinzona	1'075	3'499	9'065	13'138	242'929
Losanna	140	4'733	11'754	16'027	266'550
Sion	1'294	4'049	9'572	13'876	225'385
Neuchâtel	1'943	5'880	12'856	17'645	246'252
Ginevra	467	3'821	10'455	15'165	272'440
Delémont	1'790	5'323	11'943	16'617	266'531
Confederazione	65	211	936	1'838	102'396

Onere fiscale gravante il reddito di una persona coniugata, con due figli nel 2013

(Imposte cantonali, comunali, di culto e IFD)

Capoluogo cantonale	Reddito lordo del lavoro in franchi				
	30 000	50 000	80 000	100 000	1 000 000
	Onere fiscali in franchi				
Zurigo	48	559	2'780	4'882	224'342
Berna	-	111	4'271	7'699	245'548
Lucerna	50	237	3'553	6'161	171'555
Altdorf	100	205	4'193	6'752	127'384
Svitto	-	433	2'587	4'024	113'549
Sarnen	-	516	4'227	6'510	116'181
Stans	50	219	2'764	5'141	127'915
Glarona	-	1'234	4'317	6'680	185'801
Zugo	-	1	922	1'693	100'739
Friburgo	-	480	3'571	6'100	215'838
Soletta	80	1'556	5'330	8'664	216'625
Basilea	-	-	3'023	7'338	220'370
Liestal	-	-	2'548	6'216	248'627
Sciaffusa	60	772	4'261	6'524	192'499
Herisau	-	1'446	4'961	7'467	173'236
Appenzello	121	1'058	3'605	5'739	131'174
San Gallo	-	160	3'724	6'531	210'830
Coira	-	-	2'660	5'168	185'425
Aarau	-	699	3'397	6'052	195'374
Frauenfeld	-	-	3'109	5'747	180'779
Bellinzona	-	-	1'736	4'133	230'684
Losanna	-	12	3'930	9'068	264'510
Sion	34	34	2'350	4'104	208'268
Neuchâtel	14	1'037	6'475	9'876	241'316
Ginevra	25	25	433	3'212	240'219
Delémont	-	897	5'537	9'461	252'456
Confederazione	-	-	-	87	99'368

Onere fiscale gravante la sostanza di una persona coniugata, abile al lavoro, senza figli nel 2013

(Imposte cantonali, comunali e di culto)

Ipotesi:

Oggetto fiscale: sostanza netta

Deduzione personale

Capoluogo cantonale	Sostanza netta in franchi				
	100 000	300 000	500 000	1 000 000	5 000 000
Zurigo	-	167	527	1'935	24'911
Berna	-	804	1'624	4'205	29'246
Lucerna	-	540	1'080	2'430	13'230
Altdorf	-	224	677	1'810	10'874
Svitto	-	182	545	1'452	8'712
Sarnen	76	378	680	1'435	7'475
Stans	40	308	576	1'246	6'606
Glarona	-	564	1'317	3'197	18'243
Zugo	-	73	322	1'645	13'565
Friburgo	-	1'421	2'565	6'314	32'555
Soletta	-	472	944	2'124	11'564
Basilea	-	675	1'575	4'815	39'160
Liestal	-	468	1'673	6'110	37'277
Sciaffusa	-	446	1'338	4'460	25'132
Herisau	-	570	1'368	3'458	20'178
Appenzello	-	564	1'128	2'538	13'818
San Gallo	-	727	1'696	4'118	23'498
Coira	-	382	1'057	2'973	16'641
Aarau	-	355	1'052	3'157	23'457
Frauenfeld	-	307	921	2'455	14'731
Bellinzona	-	546	1'482	4'154	30'323
Losanna	-	1'205	2'616	6'478	38'141
Sion	128	1'024	2'065	5'013	31'611
Neuchâtel	48	1'200	2'611	6'912	34'560
Ginevra	-	480	1'486	4'853	43'454
Delémont	-	788	1'562	4'047	27'648

**Onere fiscale di una società anonima con un utile netto di 600 000 franchi
nonché con un capitale e riserve pari a 2 milioni di franchi nel 2013**

(Imposte cantonali, comunali, di culto e IFD)

Capoluogo cantonale	Utile netto in franchi determinante ai fini del calcolo dell'imposta	Imposta in franchi		
		Cantone e comune ¹	Confede- razione	Totale
Utile netto di 600 000 franchi²				
Zurigo	470'400	89'616	39'984	129'600
Berna	472'900	86'823	40'197	127'020
Lucerna	523'600	31'874	44'506	76'380
Altdorf	509'300	47'375	43'291	90'666
Svitto	514'300	42'005	43'716	85'721
Sarnen	520'524	35'231	44'245	79'476
Stans	523'842	31'631	44'527	76'158
Glarona	501'100	56'241	42'593	98'834
Zugo	513'300	43'078	43'631	86'709
Friburgo	477'400	81'998	40'579	122'577
Soletta	475'200	84'483	40'392	124'875
Basilea	458'800	102'260	38'998	141'258
Liestal	476'400	83'046	40'494	123'540
Sciaffusa	500'700	56'774	42'560	99'334
Herisau	522'800	32'768	44'438	77'206
Appenzello	515'000	41'200	43'775	84'975
San Gallo	497'100	60'584	42'254	102'838
Coira	491'900	66'317	41'812	108'129
Aarau	492'763	65'352	41'885	107'237
Frauenfeld	501'421	55'959	42'621	98'579
Bellinzona	471'400	88'581	40'069	128'650
Losanna	459'100	101'840	39'024	140'863
Sion	478'300	81'075	40'656	121'731
Neuchâtel	481'900	77'100	40'961	118'061
Ginevra ³	453'700	107'706	38'565	146'270
Delémont	467'900	92'288	39'772	132'059

Osservazioni:

1 Compresa le imposte di culto

2 Utile netto prima della deduzione delle imposte pagate nell'esercizio

3 Senza tassa professionale

II SGRAVI FISCALI PER CONIUGI (PANORAMICA)

Dato che la tariffa dell'imposta sul reddito è strutturata in modo progressivo, il principio dell'imposizione della famiglia può comportare aumenti ingiustificati dell'onere fiscale. Allo scopo di evitare che le coppie coniugate siano sfavorite rispetto ai concubini, la Confederazione e i Cantoni hanno introdotto – oltre a eventuali deduzioni – determinate agevolazioni a favore delle coppie coniugate:

- **Tariffe speciali** per persone sole, coniugi e famiglie: IFD.
- **Doppia tariffa:** oltre alla tariffa per le persone sole, vi è anche una tariffa che sgrava i coniugi: ZH, BE, LU, ZG¹⁶, BS¹⁶, AR, TI e JU.
- **Procedimento di splitting:** i Cantoni SZ, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, NE e GE applicano uno splitting totale o parziale, vale a dire l'imposizione del reddito complessivo dei coniugi avviene all'aliquota che sarebbe applicabile al:
 - 50 % del reddito complessivo: FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE (splitting totale),
 - 52,63 % del reddito complessivo: SZ, SO, SH e GR (divisore 1,9),
 - 54,05 % del reddito complessivo: NW (divisore 1,85),
 - 55 % del reddito complessivo: NE (divisore $1,8\overline{181}$),
 - 62,5 % del reddito complessivo: GL (divisore 1,6).

Ad esempio, il reddito complessivo di 100 000 franchi è quindi tassato a FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE all'aliquota applicabile a 50 000 franchi, a SZ, SO, SH e GR all'aliquota applicabile a 52 630 franchi, a NW all'aliquota applicabile a 54 000 franchi, a NE all'aliquota applicabile a 55 000 franchi e a GL all'aliquota applicabile a 62 500 franchi.

Cosa è lo «splitting»?

Nel procedimento di splitting il reddito dei coniugi viene cumulato. Per la determinazione dell'aliquota d'imposta il reddito complessivo viene però diviso per un determinato divisore (per 2 in caso di splitting totale e da 1,1 a 1,9 in caso di splitting parziale). Il reddito complessivo dei coniugi viene pertanto tassato alla relativa aliquota, di solito sostanzialmente più bassa.

¹⁶ Cantoni ZG e BS: la tariffa applicata ai coniugi corrisponde praticamente a uno splitting totale.

- **Imposizione secondo unità di consumo:** per determinare l'aliquota applicabile, il reddito complessivo della famiglia viene diviso per un fattore che varia a seconda della composizione e grandezza della stessa. Solo il Cantone VD ha introdotto questo sistema.

I fattori ammontano a:

- 1,0 per celibi, vedovi, separati e divorziati
- 1,8 per coniugi non separati
- 1,3 per celibi, vedovi, separati e divorziati con figli minorenni, che assolvono un tirocinio o studiano, vivono nella propria economia domestica e ai quali il contribuente provvede interamente. Le persone che vivono in regime di concubinato non hanno diritto al fattore 1,3
- 0,5 per ogni minorenni o figlio che assolve un tirocinio o studia, al quale il contribuente provvede interamente.

La riduzione del reddito determinante per stabilire l'aliquota d'imposta è tuttavia limitata verso l'alto (indebolimento delle ripercussioni dell'imposizione secondo unità di consumo).



Esempio:

Per coniugi con due figli il fattore si calcola nel modo seguente:

$$1 \times 1,8 \text{ (coniugi)} + 2 \times 0,5 \text{ (figli)} = 2,8.$$

Un reddito complessivo imponibile di 100 000 franchi viene quindi diviso per 2,8. Sulla base del risultato (35 700 fr.) viene stabilita l'aliquota d'imposta, che sarà però applicata al reddito di 100 000 franchi.

- Alcuni Cantoni adottano **un altro sistema:**
 - UR: con la Flat Rate Tax, le deduzioni sociali hanno un carattere fisso e non progressivo;
 - OW: deduzione in percento dal reddito netto;
 - VS: sconto d'imposta.

Tutti questi procedimenti hanno l'obiettivo di «spezzare» la progressività delle tariffe fiscali e allineare in tal modo il carico fiscale dei coniugi a quello dei concubini.

Osservazioni:

- *Con il 1° gennaio 2008 sono entrati in vigore degli sgravi fiscali per tutte le coppie coniugate nonché per coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa. Esse riguardano tuttavia solo l'IFD, poiché diversi Cantoni applicano già da tempo misure analoghe nell'ambito dell'imposizione cantonale e comunale.*
- *Per l'IFD le famiglie con figli sono maggiormente sgravate con una tariffa per i genitori (deduzione di 251 franchi dall'ammontare dell'imposta a complemento della deduzione per figli) e una deduzione per la custodia dei figli da parte di terzi per un importo massimo di 10 100 franchi. Queste misure sono entrate in vigore il 1° gennaio 2011.*

III MATERIALE DIDATTICO IN MATERIA DI IMPOSTE

Oltre al presente opuscolo, l'AFC ha elaborato altro materiale didattico (in tedesco, francese e – in parte – in italiano) destinato all'istruzione civica in ambito fiscale e finanziario, come ad esempio:

- Sulla pagina www.imposte-easy.ch i giovani contribuenti hanno la possibilità di apprendere molte nozioni importanti sulle imposte. Si potrà pure testare le conoscenze apprese tramite dei quiz presenti sul sito, inoltre sarà possibile compilare, in maniera ludica, una dichiarazione d'imposta tra 5 caratteri a scelta.
- l'**Opuscolo «Guida per il futuro contribuente»**: offre al lettore, in modo semplice e comprensibile nonché grazie a numerose illustrazioni, una panoramica degli aspetti legati all'imposizione del reddito e della sostanza delle persone fisiche. L'opuscolo esamina inoltre approfonditamente una serie di fattispecie di natura fiscale che giovani e nuovi contribuenti devono sovente affrontare.
Il presente opuscolo è stato in primo luogo concepito quale strumento didattico particolarmente adatto alle scuole, ma può altresì essere di grande utilità per tutti i contribuenti. Viene pubblicato in tedesco, francese ed italiano.
- la **raccolta «Informazioni fiscali»**: i due volumi che la compongono forniscono informazioni dettagliate sul sistema fiscale svizzero. Questa raccolta è ottenibile in tedesco e francese.

Questo materiale didattico può essere consultato al seguente indirizzo Internet:

www.estv.admin.ch > italiano > Documentazione > Pubblicazioni > Altre pubblicazioni

Può essere ordinato all'indirizzo:

www.estv.admin.ch > italiano > Servizi > Ordinare pubblicazioni e moduli > altre pubblicazioni

IV INDIRIZZI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLE CONTRIBUTIZIONI

Relazioni in materia fiscale: Gli insegnanti che intendono organizzare relazioni in materia fiscale nella loro scuola, possono rivolgersi per eventuali informazioni e per ottenere la necessaria documentazione alle Amministrazioni cantonali e comunali delle contribuzioni.

Materiale: Le Amministrazioni delle contribuzioni mettono a disposizione gratuitamente istruzioni e moduli d'imposta a scopi d'insegnamento o di formazione.

AFC	Indirizzo:	Amministrazione federale delle contribuzioni Eigerstrasse 65, 3003 Berna
	Telefono:	058 462 70 68
	Fax:	058 464 92 50
	E-Mail:	ist@estv.admin.ch
	Internet:	www.estv.admin.ch

Appenzello Esterno	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Gutenberg-Zentrum, 9102 Herisau 2
	Telefono:	071 353 62 90
	Fax:	071 353 63 11
	E-Mail:	steuerverwaltung@ar.ch
	Internet:	www.ar.ch

Appenzello Interno	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Marktgasse 2, 9050 Appenzell
	Telefono:	071 788 94 01
	Fax :	071 788 94 19
	E-Mail :	steuern@ai.ch
	Internet :	www.ai.ch/steuern

Argovia	Indirizzo:	Kantonales Steueramt, Tellistrasse 67, Postfach 2531, 5001 Aarau
	Telefono:	062 835 25 30
	Fax :	062 835 25 39
	E-Mail :	steueramt@ag.ch
	Internet :	www.ag.ch/steuern

Basilea Campagna	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Rheinstr. 33, 4410 Liestal
	Telefono:	061 552 51 20
	Fax :	061 552 69 94
	E-Mail :	steuerverwaltung@bl.ch
	Internet :	www.steuern.bl.ch

Basilea Città	Indirizzo:	Steuerverwaltung, Fischmarkt 10, Postfach, 4001 Basel
	Telefono:	061 267 46 46
	Fax :	061 267 42 82
	E-Mail :	steuerverwaltung@bs.ch / steuerbezug@bs.ch
	Internet :	www.steuerverwaltung.bs.ch

Berna	Indirizzo:	Intendance cantonale des impôts, Brünnenstrasse 66, 3018 Bern Postfach 8334, 3001 Bern
	Telefono:	031 633 60 01
	Fax:	031 633 60 60
	E-Mail:	info.sv@fin.be.ch
	Internet	www.be.ch/steuern
Friburgo	Indirizzo:	Service cantonal des contributions, Rue Joseph-Piller 13, 1701 Fribourg
	Telefono:	026 305 32 75
	Fax :	026 305 32 77
	E-Mail :	SCC@fr.ch
	Internet :	www.fr.ch/scc/
Ginevra	Indirizzo:	Administration fiscale cantonale, Rue du Stand 26, Case postale 3937, 1211 Genève 3
	Telefono:	022 327 70 00
	Fax :	022 327 55 97
	E-Mail :	(Contatto via sito Internet)
	Internet :	www.geneve.ch/df
Giura	Indirizzo:	Service cantonal des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont
	Telefono:	032 420 55 30
	Fax:	032 420 55 31
	E-Mail:	secr.ctr@jura.ch
	Internet:	www.jura.ch/DFJP/CTR/Service-des-contributions.html
Glarona	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Hauptstrasse 11/17, 8750 Glarus
	Telefono:	055 646 61 50
	Fax :	055 646 61 98
	E-Mail :	steuerverwaltung@gl.ch
	Internet :	www.gl.ch
Grigioni	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Chur
	Telefono:	081 257 21 21
	Fax :	081 257 21 55
	E-Mail :	info@stv.gr.ch
	Internet :	www.stv.gr.ch
Lucerna	Indirizzo:	Dienststelle Steuern des Kantons Luzern, Buobenmatt 1, 6002 Luzern
	Telefono:	041 228 51 11
	Fax :	041 228 66 37
	E-Mail :	dst@lu.ch
	Internet :	www.steuern.lu.ch
Neuchâtel	Indirizzo:	Service cantonal des contributions, Rue du Docteur-Coullery 5, 2301 La Chaux-de-Fonds
	Telefono:	032 889 77 77
	Fax :	032 889 60 85
	E-Mail :	ServiceContributions@ne.ch
	Internet :	www.ne.ch/impots

Nidvaldo	Indirizzo:	Kantonales Steueramt, Bahnhofplatz 3, Postfach 1241, 6371 Stans
	Telefono:	041 618 71 27
	Fax :	041 618 71 39
	E-Mail :	steueramt@nw.ch
	Internet :	www.nidwalden.ch
Obvaldo	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, St. Antonistrasse 4, 6061 Sarnen
	Telefono:	041 666 62 94
	Fax :	041 666 63 13
	E-Mail :	steuerverwaltung@ow.ch
	Internet :	www.obwalden.ch
San Gallo	Indirizzo:	Kantonales Steueramt, Davidstr. 41, 9001 St. Gallen
	Telefono:	058 229 41 21
	Fax :	058 229 41 02
	E-Mail :	dienste@ksta.sg.ch
	Internet :	www.steuern.sg.ch
Sciaffusa	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, J. J. Wepfer-Strasse 6, 8200 Schaffhausen
	Telefono:	052 632 79 50
	Fax :	052 632 72 98
	E-Mail :	sekretariat.stv@ktsh.ch
	Internet :	www.sh.ch
Soletta	Indirizzo:	Steueramt des Kantons Solothurn, Werkhofstrasse 29 c, 4509 Solothurn
	Telefono:	032 627 87 87
	Fax :	032 627 87 00
	E-Mail :	steueramt.so@fd.so.ch
	Internet :	www.steueramt.so.ch
Svitto	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Bahnhofstrasse 15, Postfach 1232, 6431 Schwyz
	Telefono:	041 819 23 45
	Fax :	041 819 23 49
	E-Mail :	stv@sz.ch
	Internet:	www.sz.ch/steuern
Ticino	Indirizzo:	Divisione delle contribuzioni, Vicolo Sottocorte, 6500 Bellinzona
	Telefono:	091 814 39 58
	Fax :	091 814 44 88
	E-Mail :	dfe-dc@ti.ch
	Internet :	www.ti.ch/fisco
Turgovia	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung, Schlossmühlestrasse 15, 8510 Frauenfeld
	Telefono:	058 345 30 30
	Fax:	058 345 30 31
	E-Mail:	info.sv@tg.ch
	Internet :	www.steuerverwaltung.tg.ch

Uri	Adresse :	Amt für Steuern, Tellsgasse 1, Postfach 950, 6460 Altdorf
	Téléphone :	041 875 21 17
	Fax :	041 875 21 40
	E-Mail :	steueramt@ur.ch
	Internet :	www.ur.ch

Vallese	Adresse :	Service cantonal des contributions, Avenue de la Gare 35, 1951 Sion
	Téléphone :	027 606 24 50 (francese) 027 606 24 51 (tedesco)
	Fax :	027 606 25 76
	E-Mail :	scc@admin.vs.ch
	Internet :	www.vs.ch

Vaud	Adresse :	Administration cantonale des impôts, Route de Berne 46, 1014 Lausanne
	Téléphone :	021 316 21 21
	Fax :	021 316 21 40
	E-Mail :	info.aci@vd.ch
	Internet :	www.aci.vd.ch

Zugo	Adresse :	Kantonale Steuerverwaltung, Postfach 160, 6301 Zug
	Téléphone :	041 728 26 11
	Fax:	041 728 26 99
	E-Mail :	(Contatto via sito Internet)
	Internet :	www.zug.ch/tax

Zurigo	Adresse :	Kantonales Steueramt, Bändliweg 21, Postfach, 8090 Zürich
	Téléphone :	043 259 40 50
	Fax :	043 259 61 94
	E-Mail :	(Contatto via sito Internet)
	Internet:	www.steuernamt.zh.ch
